professione / multigaranzia

protezione commercio

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO
- CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

contratto di assicurazione multigaranzia per esercizi commerciali

edizione novembre 2010

ridefiniamo / gli standard

AXA

ridefiniamo / gli standard

protezione commercio

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO
- CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

contratto di assicurazione multigaranzia per esercizi commerciali

edizione novembre 2010

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P. I.V.A. n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

PAGINA BIANCA

Per questo prodotto è stata usata una carta proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

FSC
www.fsc.org
MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® C101942

Nota Informativa

Informazioni sull'impresa di assicurazione - Informazioni sul contratto

NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI

(predisposta in conformità dell'art. 185 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni e regolamento ISVAP n. 24 del 18 maggio 2008 e il regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010)

Avvertenza

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dell'IVASS (ex ISVAP), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni Generali di Assicurazione (C.G.A.).

Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all'interno delle C.G.A.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 - 20154, è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: **www.axa.it**; indirizzo di posta elettronica: **infodanni@axa.it**

La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazione

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2013), ammonta a € 767 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 556 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.

L'indice di solvibilità di AXA ASSICURAZIONI S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione danni e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 177,87%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Durata e proroga del contratto

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato nella formula in tacito rinnovo ed è di durata annua prevedendo, se lo stesso è di durata non inferiore ad un anno, il rinnovo automatico alla sua naturale scadenza per un anno e così successivamente (Art. 8 - "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione.).

Avvertenza

E' data facoltà alle parti di recedere dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della sua scadenza (Art. 8 - "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" delle C.G.A.). In conseguenza di ciò, la garanzia termina alla scadenza del contratto.

Nota Informativa

Informazioni sul contratto

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Protezione commercio, è un prodotto multigaranzia **(Sezioni INCENDIO, FURTO e RAPINA, CRISTALLI, ELETTRONICA, RESPONSABILITÀ CIVILE, TUTELA LEGALE)** per assicurare esercizi o depositi commerciali, caratterizzato da garanzie acquistabili separatamente e/o congiuntamente fra loro.

La **Sezione A - INCENDIO** prevede un pacchetto di garanzie base (Art. 15 - "Oggetto dell'assicurazione" delle C.G.A.), che si basa sulla copertura assicurativa contro i danni derivanti da:

a) **incendio, fulmine, implosione e scoppio;**
b) **esplosione;**
c) **caduta di aeromobili, satelliti e meteoriti;**
d) **urto di veicoli stradali o di natanti;**
e) **onda di pressione** (bang sonico);
f) **rovina ascensori e montacarichi** in seguito a rottura di congegni;
g) **fumo;**
h) **atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio** verificatisi anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa (compresi i **danni provocati da ordigni esplosivi**); nonché **guasti cagionati dai ladri**;
i) **eventi atmosferici;** e più precisamente i danni causati da **uragano, bufera, tempesta, vento** e cose da esso trascinate, sollevate od abbattute, grandine, tromba d'aria; nonché i **danni materiali direttamente causati dalla grandine** ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica;
j) **sovraccarico neve**;
k) **gelo** che comporti spargimento d'acqua a seguito di rottura delle condutture;
l) **fenomeni elettrici** a macchine e impianti facenti parte del Fabbricato assicurato, a attrezzatura facente parte del Contenuto;
m) **fuoriuscita di acqua condotta;**
n) **ricerca e riparazione guasti** per danni da spargimento d'acqua;
o) **fuoriuscita di acqua da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler)**;
p) **occlusione di condutture;**

ed inoltre i danni di:

q) **dispersione del liquido** posto in serbatoi o silos di capacità uguale o superiore a 300 litri;

AXA indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente "Sezione A - Incendio";

r) i danni materiali ai beni assicurati - che abbiano colpito i beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi - causati da **sviluppo di fumi, gas, vapori**, da mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi. Nonché da caduta di alberi o da distaccamento di parti del fabbricato a seguito dell'azione del fulmine;
s) i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e le **spese di salvataggio** previste dall'art. 1914 C.C.;
t) le **spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro** indennizzabile a termini di polizza;
u) le **spese per trasloco del contenuto** rimasto illeso qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali;
v) i **costi per il rimpiazzo del combustibile** in conseguenza di rottura accidentale degli impianti;
w) i **costi e/o oneri di urbanizzazione**;
x) gli **onorari di riprogettazione del fabbricato**;
y) le **spese ed onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 61 - "Procedura per la valutazione del danno" delle C.G.A., nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Nota Informativa

Informazioni sul contratto

La copertura assicurativa Incendio può essere ulteriormente integrata mediante l'inclusione delle sottostanti **Garanzie Complementari (opzionali)**:

- **RISCHIO LOCATIVO** (A1);
- **MERCI in aumento (Flottanti)** (A3);
- **RICORSO TERZI** (A4);
- **MERCI IN REFRIGERAZIONE** (A5);
- **FENOMENI ELETTRICI in aumento** (A6);
- **SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO in aumento** (A7);
- **INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER DANNI INDIRETTI A SCAGLIONI** (A8).

La copertura assicurativa base Incendio può essere ridotta mediante **5 diverse Combinazioni Escludibili (opzionali)** che se richiamate prevedono l'esclusione di una o più garanzie con relative riduzioni di costo.

La **Sezione B - FURTO e RAPINA** prevede un pacchetto di garanzie base (Art. 36 - "Oggetto dell'assicurazione" delle C.G.A.), con le seguenti garanzie:

a) **furto** (con rottura e/o scasso; con uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili; furto con scalata; furto con introduzione clandestina);
b) **furto** attraverso luci di serramenti/inferriate; furto durante i periodi di chiusura diurna e serale; furto con spaccata (garanzie non operanti per i chioschi);
c) **rapina od estorsione** avvenuta nei locali indicati in polizza anche iniziata dall'esterno;
d) i **danni causati ai beni assicurati nel commettere o nel tentativo di commettere il furto o la rapina**;
e) **guasti cagionati dai ladri** ai locali ed agli infissi nonché **furto di fissi ed infissi**;
f) **atti vandalici** all'interno dei locali contenenti i beni assicurati, commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati;
g) **portavalori**;
h) **spese ed onorari del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 61 - "Procedura per la valutazione del danno" delle C.G.A., nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito;
i) **spese per la duplicazione di documenti personali sottratti** all'Assicurato o ai suoi addetti;
l) **spese per la sostituzione delle serrature** a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'esercizio o deposito commerciale;
m) **spese sanitarie** in conseguenza di lesioni in occasione di rapina o scippo e rapina del portavalori.

La copertura assicurativa Furto e rapina può essere ulteriormente integrata mediante l'inclusione delle sottostanti **Garanzie Complementari (opzionali)**:

- **INTEGRAZIONE VALORI** (B2);
- **FURTO CON DESTREZZA** (B3);
- **MERCI TRASPORTATE (Furto, rapina, collisione con veicolo identificato)** (B4);
- **MERCI in aumento (flottanti)** (B5);
- **GUASTI CAGIONATI DAI LADRI** (B6);
- **VEICOLI ALL'APERTO nell'area cintata in uso all'Assicurato** (B7);
- **DISTRIBUTORI AUTOMATICI** (B8).

La **Sezione C - CRISTALLI** (Art. 49 - "Oggetto dell'assicurazione" delle C.G.A.) prevede il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle lastre (o insegne), dovute a rottura per causa accidentale o a fatto di terzi nonché per le rotture causate da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

La **Sezione D - ELETTRONICA** prevede la copertura assicurativa per **i danni di rottura agli apparecchi elettronici** (Art. 55 - "Oggetto dell'assicurazione" delle C.G.A.), causati da: a) imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra; b) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismo di regolazione o di segnalazione; c) rovesciamento di liquidi in genere; d) traboccamento, rigurgito della rete fognaria; e) gelo, valanghe, ghiaccio; f) correnti, scariche, fenomeni elettrici anche se conseguenti a fulmini. Non si intendono assicurati gli apparecchi elettronici di proprietà di terzi in custodia o in riparazione o manutenzione.

Inoltre sono comprese anche le seguenti garanzie: **Maggiori spese** per noleggio apparecchio elettronico sostitutivo; **Supporti di dati e programmi in licenza d'uso**.

La **Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE** prevede una **garanzia base R.C.T.,** che protegge l'Assicurato nei casi di responsabilità per danni procurati a terzi nello svolgimento dell'attività commerciale indicata in polizza (Art. 76 - "R.C.T. Garanzia base (E1) - Oggetto dell'assicurazione" delle C.G.A.).

L'assicurazione base R.C.T. opera anche per i danni derivanti dalla proprietà o dall'utilizzo dei locali destinati ad attività commerciale. La garanzia R.C.T. si estende inoltre ai danni arrecati a terzi a causa di un incendio del fabbricato o per inquinamento accidentale, ai danni ai veicoli dei collaboratori e di terzi o ai mezzi sotto carico e scarico, ecc. La garanzia R.C.T. può essere limitata anche alla "R.C. limitata alla sola proprietà del fabbricato" (Art. 92 delle C.G.A.).

È possibile assicurare anche la **R.C.O. - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro** (Art. 89 delle C.G.A.), che opera per gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti, dai lavoratori subordinati e da tutti i lavoratori di cui si avvale l'Assicurato nel rispetto degli obblighi di legge (es. lavoratori parasubordinati quali i lavoratori a progetto, nonché gli eventuali lavoratori somministrati o distaccati da altre aziende, ecc.).

La copertura assicurativa R.C.T. può essere ulteriormente integrata mediante l'inclusione delle seguenti **Garanzie Complementari** (opzionali):

- **R.C.T. - Estensioni danni a cose** (E3) (Art. 87 delle C.G.A.);
- **R.C.T. - Cose portate dai clienti** (E4) (Art. 88 delle C.G.A.).

La **Sezione F - TUTELA LEGALE** copre le spese per l'assistenza di un legale e per eventuali perizie nel caso di controversie (in sede extragiudiziale e giudiziale) conseguenti ad un fatto accaduto nell'ambito dell'attività assicurata (Art. 97 - "Oggetto dell'assicurazione - Oneri assicurati" e 98 - "Oggetto dell'assicurazione - Casi assicurati" delle C.G.A.). L'Assicurato è assistito nella difesa dei propri interessi per le controversie connesse alla sua attività commerciale (controversie per danni subiti per fatto illecito di terzi, relative alla proprietà o locazione dei locali, nascenti da pretese inadempienze contrattuali, controversie individuali di lavoro con i dipendenti, oltre alla difesa penale).

La garanzia base comprende anche i casi di contestazione di inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Per gli esercizi commerciali del settore alimentare è possibile estendere la garanzia al D.Lgs. n. 193/2007.

Avvertenza - Esclusioni e limiti delle coperture assicurative

Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolamentate ed esplicitate dagli specifici articoli delle C.G.A., così come previsto dagli articoli (Artt. 29, 46, 51, 57, 86, 91, 101 - "Esclusioni", Artt. 30, 48, 52, 58 - "Criteri e limiti di indennizzo", Art. 74 - "Persone non considerate terzi" delle C.G.A.).

Al riguardo si precisa che, di norma, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, così come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate nelle Condizioni Generali di Assicurazione con sfondo retino).

Le esclusioni e le eventuali limitazioni in generale sono previste per ogni singola sezione di polizza, mentre per ogni garanzia sono indicati i danni esclusi o non indennizzabili, nonché, quando previsti, gli eventuali scoperti (con relativo minimo) o franchigie e/o gli eventuali limiti massimi di indennizzo/risarcimento.

Inoltre al termine di ogni singola sezione di polizza sono previste delle tabelle riassuntive con l'indicazione delle franchigie e/o gli eventuali limiti massimi di indennizzo/risarcimento previsti dal contratto.

Nota Informativa

Informazioni sul contratto

Avvertenza - Sospensione della garanzia

Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia, così come regolamentato dagli Artt. 46 lettera e) - "Esclusioni", Art. 3 - "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia", 26 - "Trasloco delle cose assicurate" delle C.G.A.).

Avvertenza - Presenza di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo o massimali

Il contratto prevede l'applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali (limite massimo d'indennizzo) alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

Tali franchigie, scoperti e massimali opportunamente evidenziati sulle C.G.A con sfondo retino, trovano la loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti e più precisamente per:

per la Sezione A - Incendio: gli Artt. 15 - "Oggetto dell'assicurazione"; 20 - "Contenuto presso terzi e presso fiere o mostre"; 21 - "Merci trasportate"; 22 - "Merci temporaneamente riposte presso l'abitazione del titolare"; 30 - "Criteri e limiti di indennizzo"; nonché le seguenti Garanzie Complementari "Ricorso terzi"; "Merci in refrigerazione"; "Spese di demolizione e sgombero in aumento";

per la Sezione B - Furto e rapina: gli Artt. 36 - "Oggetto dell'assicurazione"; 37 - "Franchigia assoluta sulle Merci per rischio di categoria D"; 41 - "Contenuto presso terzi"; 42 - "Contenuto presso fiere o mostre"; 44 - "Indennizzo enti particolari"; 45 - "Franchigia assoluta per gli atti vandalici per i rischi chiosco"; 48 - "Criteri e limiti di indennizzo"; nonché le seguenti Garanzie Complementari "Integrazioni valori"; "Furto con destrezza"; "Merci trasportate"; "Merci in aumento (Flottanti)"; "Veicoli all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato"; "Distributori automatici";

per la Sezione C - Cristalli: l'Art. 52 - "Criteri e limiti di indennizzo;

per la Sezione D - Elettronica: gli Artt. 55 - "Oggetto dell'assicurazione"; 58 - "Criteri e limiti di indennizzo;

per la Sezione E - Responsabilità Civile: gli Artt. 71 - "Massimale R.C.T."; 76 - "R.C.T. Garanzia base - Oggetto dell'assicurazione"; 87 - "R.C.T. Estensioni danni a cose"; 88 - "R.C.T. - Cose portate dai clienti"; 89 - "R.C.O. - R.C. verso i prestatori di lavoro - Oggetto dell'assicurazione"; 92 - "R.C. limitata alla sola proprietà del fabbricato"; nonché dalle Condizioni Speciali (Artt. 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 85);

per la Sezione F - Tutela Legale: gli Artt. 98 - "Oggetto dell'assicurazione - Casi assicurati"; nonché "Estensione al D.Lgs. 81/2008" e la Garanzia particolare "Estensione al D.Lgs. 193/2007".

Possono essere operative anche altre clausole che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo quali, a titolo esemplificativo, gli articoli Art. 38 - "Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia", 47 - Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato"; Art. 60 - "Esagerazione dolosa del danno"; Art. 65 - "Limite massimo dell'indennizzo", Art. 67 - "Pagamento dell'indennizzo", Art. 69 – "Riduzione delle somme assicurate a seguito di furto o rapina, estorsione, rottura lastre, rottura di apparecchi elettronici e loro reintegro"; Artt. 95 e 105 -" Variazioni e tolleranze del numero addetti" delle C.G.A.

Avvertenza - Assicurazione parziale

In caso di sinistro laddove il valore dei beni assicurati risultasse superiore a quanto indicato in polizza al momento della sottoscrizione, AXA risponderà dei danni in proporzione della parte suddetta così come indicato dall'Art. 64 - "Assicurazione parziale" delle C.G.A. e quanto sancito sancito dall'art. 1907 C.C., salvo quanto disposto dall'Art. 31 - "Deroga alla proporzionale" delle C.G.A.

Esempi di applicazione di Franchigia:

Danno accertato 1.000,^{00} euro, franchigia prevista in polizza 100,^{00} per sinistro. Importo liquidato 900,^{00} euro (1.000 - 100 = 900).

Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo:

Danno accertato 10.000,^{00} euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 250,^{00} euro per sinistro. Importo liquidato 9.000,^{00} euro (10.000 - 10% = 9.000), poiché il 10% di 10.000 euro (cioè 1.000 è superiore al minimo di 250).

Danno accertato 1.000,^{00} euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 250,^{00} euro per sinistro, importo liquidato 750,^{00} euro (1.000 - 250 = 750), poiché il 10% di 1.000 euro (cioè 100 è inferiore al minimo di 250).

Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo e in concomitanza con limite massimo di indennizzo:

Danno accertato 11.000,00 euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Importo liquidato 9.900,00 euro (pari 11.000 - 10% = 9.900), poiché il 10% di 11.000 euro (cioè 1.100 è superiore al minimo di 250) e l'importo totale di 9.900 euro è inferiore al limite massimo di indennizzo di 15.500 euro.

Danno accertato 20.000,00 euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Importo liquidato 15.500,00 euro poiché l'importo di 18.000 euro (pari 20.000 - 10% = 18.000) è superiore al limite massimo di indennizzo di 15.500 euro.

Esempio di applicazione di riduzione dell'indennizzo prevista per mezzi di chiusura non aventi caratteristiche conformi a quelle previste in polizza per l'assicurazione furto:

Somma assicurata Furto a Primo Rischio Assoluto 30.000,00 euro; Danno accertato 50.000,00 euro, riscontrato furto forzando mezzi di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelle previste in polizza; AXA corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Importo liquidato 24.000,00 euro (pari all'80% di 30.000 euro).

Avvertenza - Adeguamento del premio e delle somme assicurate- Indicizzazione

Se richiamata in polizza l'Indicizzazione e/o indicato il relativo numero indice le somme assicurate e il relativo premio sono assoggettate ad "adeguamento automatico" in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT di Roma secondo le modalità previste dalla clausola "Indicizzazione - Adeguamento automatico" (Condizione Particolare D1) delle Condizioni generali di Assicurazione.

4. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza

Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. (così come previsto dall'Art. 1 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Il contratto è nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 e dall'art. 1418 C.C.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento (o diminuzione) del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Al solo scopo esemplificativo, ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio sono la variazione di tipologia di attività esercitata; oppure la variazione del numero di addetti (es. da 2 a 5 addetti) oppure in caso di assicurazione furto la modifica dei mezzi di chiusura ovvero l'installazione temporanea di ponteggi per la manutenzione dello stabile.

Gli esempi di cui sopra, devono intendersi finalizzati esclusivamente alla migliore comprensione dell'avvertenza e limitativi nella loro rappresentazione rispetto ad altre possibili circostanze.

6. Premi

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio. È consentito il frazionamento semestrale, senza ulteriori oneri aggiuntivi, a condizione che il premio imponibile annuo non sia inferiore a 300,00 euro.
Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario / agente (D.L.7 settembre 2005, N. 209 - Codice delle assicurazioni private) con le seguenti modalità:

a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'art. 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750,00 euro annui per ciascun contratto. Tale limitazione non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

Avvertenza

L'Intermediario / Agente può avere la possibilità di applicare a titolo di sconto nell'ambito di una flessibilità eventualmente concessa dalla Compagnia, una riduzione applicata sul premio di tariffa. L'applicazione di eventuali sconti previsti dalla flessibilità di Agenzia o dovuti all'applicazione di eventuali convenzioni è espressamente indicata sul contratto stesso (le convenzioni di norma prevedono condizioni assicurative più favorevoli rispetto al contratto standard e sono riservate ad una specifica tipologia di Assicurati, es. dipendenti di una società o per determinate circostanze commerciali: es. operazione di marketing, di fidelizzazione della clientela, ecc.).

7. Rivalse

Avvertenza

Si avverte il Contraente/Assicurato che, eventuali rinuncia alla rivalsa sono espressamente indicate in polizza (Artt. 17 e 50 - "Rinuncia alla rivalsa" delle Condizioni Generali di Assicurazione).
In tutti gli altri casi AXA non rinuncia al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C.

8. Diritto di recesso

Avvertenza

Il contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso, da ambo le parti, come disposto dall'Art. 8 -"Proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione.
È prevista inoltre la possibilità di recesso in caso di sinistro (come disciplinato dall'Art. 7 - "Recesso in caso di sinistro" delle C.G.A.), in tal caso AXA, o anche il Contraente (qualora rivesta la qualifica di "consumatore" - ai sensi dell'art. 33) comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 206/2005 - "Codice del consumo") dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, possono recedere dall'assicurazione.
Inoltre nei contratti di durata pluriennale è prevista la possibilità del Contraente "consumatore" (ai sensi dell'art. 33) comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 206/2005 - "Codice del consumo"), di recedere dall'assicurazione alla ricorrenza annuale senza oneri e con preavviso di almeno 60 giorni, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 5 del D.L. n. 7/2007 del 31 gennaio 2007 (c.d. Bersani due).

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Riteniamo utile indicare che, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).

Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.

10. Legge applicabile al contratto

In base all'art. 180 del D.Lgs. 7/9/2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni", il contratto è regolato dalla legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore. In polizza (e sulla quietanza di pagamento od eventuale appendice di incasso premio) sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro, dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

La denuncia di sinistro dovrà contenere le circostanze e l'importo approssimativo del danno e se possibile l'elenco dei beni distrutti, danneggiati o rubati con l'indicazione del rispettivo valore; tra gli elementi, essa deve indicare: la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato; la dinamica del fatto con gli estremi del contratto di assicurazione, con le generalità degli eventuali soggetti coinvolti nel sinistro (dati anagrafici e codice fiscale), gli eventuali testimoni e le Autorità intervenute ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.

Il Contraente o l'Assicurato deve in caso di incendio o sinistro presumibilmente doloso, esplosione, implosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo, fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo.

Le spese sostenute per le spese di salvataggio sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da AXA di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere diritto ad indennizzo.

Avvertenza

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto disciplinato nei paragrafi " Cosa fare in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione e precisamente Art. 59 - "Obblighi in caso di sinistro" per Incendio, Furto e rapina, Cristalli; Elettronica; Art. 93 - "Modalità per la denuncia in caso di sinistro" per la Responsabilità Civile e Art. 102 – "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale" per la Tutela Legale. Per gli aspetti inerenti il dettaglio delle procedure liquidative, si fa riferimento agli Art. 61, 62, 63, 65, 66; 67; 68 e 69 delle C.G.A.. per Incendio, Furto e rapina, Cristalli, Elettronica; Art. 94 per la Responsabilità Civile e Artt. 103, 104 e 106 per la Tutela Legale.

Avvertenza

Per la gestione dei sinistri Tutela Legale AXA si avvale di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale - Con sede in Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma -Tel. +39 06. 42.115.629 - Fax +39 06. 48.70.326 denominata in polizza Inter Partner Assistance (o IPA) alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).

13. Reclami

Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati per iscritto secondo le seguenti modalità:

E-Mail: reclami@axa.it

Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Corso Como, 17 - 20154 MILANO

Fax (+39) 02.43.44.81.03

avendo cura di indicare almeno i seguenti dati:

- nome e cognome, indirizzo completo del reclamante e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza AXA Assicurazioni S.p.A. e nominativo del Contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Nota Informativa

Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

Qualora l'esponente non abbia ricevuto risposta dalla Compagnia entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte della Compagnia stessa oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma (fax 06.42.133.745 - 06.42.133.353), corredando il reclamo con:

- nome e cognome, indirizzo completo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate, eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi.

È inoltre possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, per la risoluzione delle liti transfrontaliere.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni (o delle prestazioni) e l'attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti (es. arbitrati).

Resta salva, in ogni, caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'Art. 61 - "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)" e dall'Art. 104 - "Gestione del sinistro" delle C.G.A., si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

L'Amministratore Delegato Frédéric de Courtois

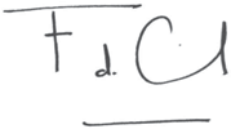

Nota Informativa

Glossario

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Addetti: i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti dell'Assicurato che operano nell'esercizio o deposito commerciale a qualsiasi titolo, i lavoratori dipendenti iscritti a libro paga dell'Assicurato, i prestatori di lavoro subordinato ed i lavoratori parasubordinati (es. lavoratori a progetto), i lavoratori somministrati o distaccati da altre aziende di cui si avvale l'Assicurato - nel rispetto delle norme di legge - nell'esercizio dell'attività commerciale descritta in polizza.

Apparecchi elettronici: apparecchi elettronici attinenti l'attività esercitata, tra i quali: macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, registratori di cassa, bilance elettroniche, personal computer, minieleboratori ed elaboratori per ufficio e relative unità periferiche di ricezione e trasmissione dati, con i relativi conduttori di collegamento, stampanti analogiche e/o digitali per foto, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

AXA: AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

Banchi e armadi frigoriferi: le attrezzature autonome poste nell'ambito dell'esercizio o deposito commerciale, adibite alla conservazione delle merci deperibili destinate alla vendita.

Cassaforte: contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei preziosi e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso. La corazzatura della cassaforte deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi.

Cassaforte mobile: cassaforte avente le caratteristiche sopra indicate la cui chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione) e il cui peso minimo non deve essere inferiore a 200 Kg.

Cassaforte a muro: cassaforte avente le caratteristiche sopra indicate dotato di corpo di acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso; dotata altresì di movimento di chiusura con catenacci ad espansione e serratura di sicurezza (a chiave o a combinazione).

Catenaccio: robusta asta metallica che consente la chiusura di un serramento.

Contenuto: è l'insieme dei seguenti beni:

a) **attrezzatura:** arredamento dell'esercizio o deposito commerciale, apparecchi elettronici, armadi di sicurezza e casseforti (escluso il contenuto), impianti portatili di condizionamento e di riscaldamento, vetrine e vetrinette esterne, tende e tendoni esterni, insegne, oggetti di cancelleria e stampati, impianti ed attrezzatura di pesa; mezzi di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. (esclusi ciclomotori); comprese migliorie ed opere addizionali apportate al fabbricato dal locatario;

b) **merci:** materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti inerenti l'attività dichiarata in polizza, campionari, imballaggi, imballaggi combustibili compresi quelli in materia plastica espansa o alveolare; sostanze e prodotti infiammabili attinenti l'attività e quant'altro previsto dalla licenza di vendita dell'esercizio commerciale;

c) **enti particolari, nonché quadri, tappeti ed oggetti d'arte,** esclusi preziosi;

d) **effetti personali dell'Assicurato e dei suoi addetti nonché valori**, escluso quanto riposto nelle abitazioni.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Contratto a tempo determinato: contratto che prevede una scadenza del rapporto di lavoro. L'apposizione di un termine deve essere giustificata da ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Se il termine non è giustificato da queste ragioni la sua apposizione diventa priva di qualsiasi effetto (D.Lgs. n. 368/2001).

Contratto a tempo indeterminato: contratto che costituisce un rapporto di lavoro subordinato senza la previsione di una scadenza finale. Il rapporto quindi si estingue in caso di morte del lavoratore, per consenso di entrambe le parti, per le dimissioni del lavoratore o per il licenziamento da parte del datore di lavoro.

Copertura: il complesso degli elementi del tetto, escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

Dipendenze: locali non comunicanti con quelli principali destinati a depositi, magazzini, cantine, soffitte, mense, servizi e simili anche in corpi separati purché situati nell'ubicazione indicata in polizza.

Enti Particolari: archivi e relativi dati di archivio, documenti, disegni, registri, microfilm, supporti di dati, fotocolor, modelli e simili.

Esercizio o deposito commerciale: l'insieme dei beni e dei locali anche separati fisicamente ubicati in polizza, nell'ambito del fabbricato nel quale viene esercitata l'attività dichiarata dall'Assicurato; sono comprese le operazioni di confezionamento ed imballo nonché quelle sussidiarie attinenti l'attività assicurata.

Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione, oppure esplodono per azione meccanica o termica. Sono comunque ritenuti esplodenti gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia, così come disciplinato dall'art. 629 Codice Penale.

Fabbricato: la costruzione edile variamente elevata contenente i beni dell'esercizio o deposito commerciale, incluse le porzioni di civile abitazione se assicurate, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione e interrate, esclusa l'area; con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili; compresi impianti al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici (esclusi trasformatori), telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di trasporto, scale mobili, antenne ed ogni altro impianto o installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi impianti di allarme ed insegne); comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, affreschi non aventi valore artistico; recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, dipendenze e box (esclusi palloni pressostatici) anche in corpi separati purché situati nell'ubicazione indicata in polizza.

In caso di condominio la porzione assicurata comprende anche la quota delle parti di fabbricato di proprietà comune.

Nota Informativa

Glossario

Fabbricato chiosco: piccola costruzione ad un solo piano fuori terra, costruita con strutture portanti verticali in materiale incombustibile solidamente fissate al suolo (o appoggiate al suolo sempre che non si tratti di esercizio ambulante) e con pareti esterne in materiali incombustibili compresi fissi ed infissi e l'eventuale basamento in cemento, esclusa l'area; eretta in luogo pubblico destinata a bar, alla vendita di giornali e/o libri, alla vendita di fiori o alla vendita di frutta e verdura.

Sono compresi impianti al servizio del chiosco quali: impianti elettrici (esclusi trasformatori), telefonici (esclusi apparecchi portatili), idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, antenne ed ogni altro impianto o installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi impianti di allarme ed insegne).

Fatto accidentale: evento che non sia conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita in polizza e/o che non deriva da violazioni volontarie da parte dello stesso di leggi alle quali deve adattarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione.

Fissi ed infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia: l'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.
Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo/risarcimento, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti.

Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato all'art. 624 Codice Penale.

Furto con destrezza: l'impossessarsi di una cosa mobile altrui con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato, durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, così come disciplinato dagli artt. 624 e 625 Codice Penale.

Implosione: repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: la somma dovuta da AXA in caso di sinistro.

Infiammabili:
- gas combustibili;
- sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55°C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, nonché sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Lastre: lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi completi di iscrizioni e decorazioni, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'attrezzatura o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani dell'esercizio o deposito commerciale, comprese le insegne luminose purché stabilmente ancorate al fabbricato, esclusi i lucernari.

Nota Informativa

Glossario

Lavoratori subordinati: lavoratori che si obbligano mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (art. 2094 C.C.).
Per distinguere il rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo la giurisprudenza ha individuato alcuni criteri, il principale dei quali è il vincolo di soggezione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

Lavoratori parasubordinati: lavoratori che hanno con l'Assicurato un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Tale rapporto è caratterizzato dal fatto che il collaboratore presta la propria opera a favore di un committente senza essere suo dipendente (quindi in maniera autonoma), anche se tale attività è coordinata con quella del committente e continuativa.
Il contratto di lavoro a progetto (di cui al D.Lgs. n. 276/2003) rientra tra i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Manutenzione ordinaria: sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Sono esclusi i lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto superiore a 2 metri o a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a 1,5 metri o lavori in pozzi.

Manutenzione straordinaria: sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria. In particolare sono considerate riparazioni straordinarie quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta (art. 1005 C.C.) nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.

Parti: il Contraente ed AXA.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad AXA.

Prestatori di lavoro dipendente: le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti iscritti a libro paga e matricola.

Preziosi: orologi di metallo prezioso, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure od artificiali montate in metallo prezioso, oggetti in corallo, raccolte e collezioni nonché orologi ed oggetti pregiati in acciaio od altro metallo di valore singolo superiore a 2.000 euro.

Primo Rischio Assoluto: forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.

Programmi in licenza d'uso: s'intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni, eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad una licenza d'uso o altro contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

Rapina: reato commesso da chi per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene così come disciplinato dall'art. 628 Codice Penale.

Risarcimento: la somma dovuta da AXA in caso di sinistro Responsabilità Civile.

Rottura di apparecchi elettronici: danneggiamento della funzionalità di un apparecchio elettronico dovuto ad una menomazione dell'integrità dello stesso.

Scasso: forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

Scippo: furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che li detiene, così come disciplinato dall'art. 624 bis Codice Penale.

Scoperto: la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo/risarcimento (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Serramento: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione del fabbricato.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Relativamente alla garanzia tutela legale, il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione.

Supporto di dati: materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, o anche il materiale fisso ad uso memoria di massa, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

Tetto: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Tubo interrato: la conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

Unità Tecnica: singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza che comportano un premio.

Valori: denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore attinente all'esercizio dell'attività assicurata (quali a titoli esemplificativo: francobolli, marche da bollo, carte bollate, fustelle rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, buoni pasto, schede telefoniche, biglietti di lotterie e di società di trasporto, tessere di parcheggio), esclusi i preziosi.

Vetro antisfondamento: vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali.
Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato), purché dotati di pari resistenza.

protezione commercio

Condizioni Generali di Assicurazione

edizione novembre 2010

Premessa

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza Protezione Commercio - Mod. 2124, sottoscritta dal Contraente.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole unità tecniche, sulla polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo/risarcimento e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nel presente fascicolo;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le unità tecniche per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale assicurato e corrisposto il relativo premio;
- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione con sfondo retino).

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1| Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2| Altre assicurazioni

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3| Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 4| Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5| Aggravamento di rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6| Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7| Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo AXA, o anche il Contraente qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 33), comma 2. lettera g) del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del consumo"), possono recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8| Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 9| Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10| Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Resta fermo il disposto di cui all'art. 33), comma 2. lettera u) del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del consumo"), qualora applicabile.

Art. 11| Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12| Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da AXA.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 13| Ispezione alle cose assicurate

AXA, previo accordo con il Contraente o l'Assicurato, ha la facoltà di inviare, a sue spese, una o più persone incaricate a visitare le cose assicurate e l'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni relative al rischio.

Premessa

Art. 14| Delimitazione del rischio

Le condizioni ed i premi dell'assicurazione della presente Sezione A - Incendio sono convenuti sulle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato che:

a) l'insieme di tutti i beni - assicurati o non - adibiti all'attività dichiarata in polizza, sono collocati a meno di 40 metri l'uno dall'altro ed appartengono al medesimo proprietario o riguardano l'attività di un unico imprenditore;

b) l'attività commerciale esercitata corrisponde a quella descritta **nell'Elenco Attività** identificata **dal relativo numero di codice**.

Agli effetti di quanto sopra, non si tiene conto dell'eventuale esistenza di **merci ascrivibili ad altre voci dell'elenco di categoria più grave** purché, il valore complessivo di tali merci non superi il 20% del valore di tutte le merci esistenti;

c) **per il fabbricato** siano rispettate le seguenti tolleranze:

- le strutture portanti verticali combustibili di una sola porzione di fabbricato non eccedano 2/10 dell'area coperta dell'intero fabbricato;
- i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella copertura non eccedano un 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della struttura non portante del tetto. Tale tolleranza è elevata ad un 1/3 allorché trattasi di materia plastica non espansa né alveolare;
- i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimento;

d) **per il chiosco (Fabbricato)** sono tollerati:

- i materiali combustibili impiegati per coibentazioni ed impermeabilizzazioni nonché i materiali combustibili esistenti nella copertura fino ad 1/3 della superficie della copertura stessa;

e) sia rispettata, nel rischio assicurato, la tolleranza di:

1 Kg. di **esplodenti**;

100 Kg. di **infiammabili** destinati alla manutenzione oltre quelli posti nei serbatoi dei veicoli ed a quelli impiegati per riscaldamento posti nei serbatoi anche interrati.

Non si tiene conto di esplodenti o infiammabili esistenti nei locali non occupati dall'Assicurato.

Che cosa è assicurato

Art. 15| Oggetto dell'assicurazione

AXA indennizza i danni materiali, anche causati da **colpa grave** del Contraente e dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà altrui, da:

a) **incendio, fulmine, implosione o scoppio;**

b) **esplosione** anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi purché non conseguente ad atto di vandalismo, di terrorismo o di sabotaggio e purché i medesimi siano detenuti legalmente;

c) **caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate**, compresi i danni causati da **caduta di satelliti e meteoriti;**

d) **urto di veicoli stradali o di natanti** non appartenenti né in uso al Contraente o all'Assicurato;

e) **onda di pressione,** provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;

f) **rovina ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni;

g) **fumo** fuoriuscito a seguito di guasto non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore, facenti parte dei beni assicurati, e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;

h) **atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio** verificatisi anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa. Sono compresi ad integrazione delle lettera b) del presente articolo i danni provocati da ordigni esplosivi.

La garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo pari all'80% della somma assicurata relativa alla singola unità tecnica colpita da sinistro. Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% e comunque un minimo di 250,00 euro.

Per i chioschi lo scoperto si intende elevato al 20% con un minimo di 500,00 euro.

Sono inoltre compresi i **guasti cagionati dai ladri** alle porte ed ai serramenti dei locali assicurati o contenenti le cose assicurate in occasione di furto o tentato furto sino ad un limite massimo di indennizzo per sinistro di 1.000,00 euro; sono esclusi i danni liquidabili in base alla Sezione B - Furto e rapina, se operante, tranne che per l'importo che fosse eventualmente rimasto scoperto.

La garanzia atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, danni provocati da ordigni esplosivi non indennizza i danni:

- di imbrattamento dei muri esterni del fabbricato e delle relative dipendenze;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi, salvo quanto previsto alla lettera l) dell'Art. 15 - "Oggetto dell'assicurazione";
- diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;

- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancato o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre, salvo quanto indicato alla lettera z) del presente Art. 15 - "Oggetto dell'assicurazione" e dall'Indennità aggiuntiva per danni indiretti a scaglioni (A8), qualora prestata;

i) **eventi atmosferici** quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate od abbattute, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato e sul contenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate alla copertura, alle pareti esterne o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici anzidetti.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con un minimo di 250,00 euro.

Per i chioschi la garanzia è prestata con uno scoperto del 20% con un minimo di 500,00 euro.

Per i danni subiti da tende per esterno, ancorate al fabbricato, resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 300,00 euro con un limite massimo di indennizzo di 1.200,00 euro per sinistro e per annualità assicurativa.

Relativamente ai **danni materiali direttamente causati dalla grandine** ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica, tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati, escluso in ogni caso quanto in essi contenuto, l'assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% con un minimo di 250,00 euro per sinistro e sino ad un limite massimo di indennizzo, comprensivo delle spese di demolizione e sgombero, di 15.500,00 euro per sinistro e per annualità assicurativa.

Per i chioschi la garanzia è prestata con uno scoperto del 20% con un minimo di 500,00 euro e con un limite massimo di indennizzo, comprensivo delle spese di demolizione e sgombero, di 5.000,00 euro per sinistro e per annualità assicurativa.

Pertanto per i danni causati dalla grandine le spese di demolizione e sgombero previste dalla successiva lettera t), non s'intendono in aggiunta al limite massimo di indennizzo, ma sono da considerarsi parte dello stesso.

La garanzia eventi atmosferici e grandine non indennizza i danni:

1) causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina, valanghe o cedimento o franamento del terreno;
- formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, salvo quanto indicato alle lettere m) e p) dell' Art. 15 - "Oggetto dell'assicurazione";
- sovraccarico neve, salvo quanto previsto alla lettera j) dell'Art. 15 - "Oggetto dell'assicurazione";

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui alla suddetta garanzia;

2) subiti da:
- tende esterne, relativamente alla sola garanzia grandine;
- insegne, antenne, cavi aerei, pannelli solari e consimili installazioni esterne;
- tensostrutture, tendostrutture, strutture geodediche, capannoni pressostatici e similari, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) e quanto in essi contenuto, salvo quanto previsto per i danni materiali direttamente causati dalla grandine a tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati;

- enti all'aperto, ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;

j) **sovraccarico neve**, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.

La garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, del 50% della somma assicurata alla singola unità tecnica colpita da sinistro.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con un minimo di 2.500,^{00} euro.

La garanzia sovraccarico neve non indennizza i danni:

- causati da valanghe e slavine;
- ai fabbricati non conformi alle leggi ed ad eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi neve vigenti all'epoca della costruzione, ricostruzione o per mancata ristrutturazione obbligatoria del tetto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
- a tegole, camini, antenne, lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti;

k) **gelo** che comporti spargimento d'acqua a seguito di rottura delle condutture.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni:

- da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno del Fabbricato o da tubi interrati;
- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;

l) **fenomeni elettrici** da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, a:

- macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti facenti parte del fabbricato assicurato. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari al 3% della somma assicurata all'unità tecnica A1- Fabbricato;
- attrezzatura, facente parte del contenuto assicurato. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari al 8% della somma assicurata all'unità tecnica A2 - Contenuto, ma con il limite per sinistro e per annualità assicurativa per gli apparecchi elettronici di 1.100,^{00} euro.
  Se acquistata l'unità tecnica D1 - Apparecchiature d'ufficio, il limite di 1.100,^{00} euro si intende in aumento al limite massimo di indennizzo previsto nella Sezione D - Elettronica.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con un minimo di 250,^{00} euro per sinistro.

La garanzia fenomeni elettrici non indennizza i danni:

- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle insegne luminose, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
- causati da usura o manomissione o difetti di materiale;
- derivanti da operazioni di montaggio, prova e manutenzione;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;

- ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del fabbricato;
- indiretti, salvo, se operante, quanto previsto dall'Unità tecnica A8 - "Indennità aggiuntiva danni indiretti a scaglioni";

m) **fuoriuscita di acqua condotta**, a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici e tecnici, di riscaldamento e condizionamento, installati nel fabbricato.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 100,00 euro. Per i danni derivanti da un'unica causa la franchigia si applica una sola volta qualunque siano le unità tecniche interessate.

La garanzia acqua condotta non indennizza i danni:

- da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- da occlusione di condutture con conseguente rigurgito di fogna e traboccamento di impianti, salvo quanto previsto alla lettera p) dell'Art. 15 - "Oggetto dell'assicurazione";
- da usura, corrosione o difetti di materiali;
- da rottura di tubazioni interrate;
- derivanti da infiltrazioni di acqua piovana e dal disgelo di accumuli di neve non conseguente a rottura di tubazioni o condutture;
- alle merci poste ad altezza inferiore a cm. 5 dal suolo;
- provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione, salvo quanto previsto alla lettera o) dell'Art. 15 - "Oggetto dell'assicurazione";

n) **ricerca e riparazione guasti** per danni da spargimento d'acqua, in caso di danno indennizzabile in base alla predetta garanzia m) acqua condotta, a seguito di rottura accidentale delle condutture, comunque esclusi i tubi interrati.

Si rimborsano le spese:

1) sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi nei muri e nei pavimenti che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
2) necessariamente sostenute allo scopo di cui alla precedente punto 1) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato;

sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 5.200,00 euro.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 160,00 euro, da cumularsi con quella dell'acqua condotta;

o) **fuoriuscita di acqua da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler),** per causa accidentale a seguito di guasto o rottura degli impianti stessi, nonché delle relative alimentazioni.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 500,00 euro.

La garanzia fuoriuscita di acqua da impianti fissi di estinzione automatici non indennizza i danni:

- verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;

inoltre, non rimborsa:

- le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione;

p) **occlusione di condutture**, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento, al servizio del fabbricato.

Questa garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 5.200,00 euro.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 100,00 euro.
La garanzia occlusione di condutture non indennizza i danni:

- conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;
- verificatisi a seguito di raccolta e deflusso dell'acqua piovana;

q) **dispersione del liquido posto in serbatoi e silos** causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori.

Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla unità tecnica A2 - Contenuto. Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro.

La garanzia dispersione del liquido posto in serbatoi e silos non indennizza i danni:

- di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;

inoltre, non rimborsa

- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

AXA indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione A - Incendio, fermo restando quanto previsto all'Art. 65 - "Limite massimo dell'indennizzo":

r) i **danni materiali ai beni assicurati** - che abbiano colpito i beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi - **causati da**:
   - **sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica,**
   - **mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi,**
   - caduta di alberi o distaccamento di parti del fabbricato a seguito dell'**azione del fulmine**;

s) i **guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e le spese di salvataggio** previste dall'art. 1914 C.C.;

t) le **spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro** indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D. Lgs. 5/2/1997, n. 22 e comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64.

Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza;

u) le **spese documentate sostenute** dall'Assicurato **per trasportare altrove e per ricollocare il contenuto assicurato** rimasto illeso qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata all'unità tecnica A2 - Contenuto, con il limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 10.500,00 euro;

v) i **costi per il rimpiazzo del combustibile** (gas, nafta, gasolio, cherosene e simili) che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare all'ente fornitore in conseguenza di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento al servizio dei locali assicurati.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata all'unità tecnica A1 - Fabbricato, con il limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 3.500,00 euro.

La garanzia costi per il rimpiazzo del combustibile non indennizza i danni:

- verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche dell'impianto di riscaldamento;
- causati ad altri enti dalla dispersione del combustibile;
- di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale degli impianti e de serbatoi di combustibile o da rottura di tubazioni interrate;

inoltre, non rimborsa:

- le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione;

w) i **costi e/o oneri di urbanizzazione** che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata all'unità tecnica A1 - Fabbricato, con il limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 10.500,^{00} euro;

x) gli **onorari di riprogettazione del fabbricato** di competenza di liberi professionisti, per le prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione del danno subito al fabbricato, sempre che l'importo della parcella non ecceda quelli previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non riguardi prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 2% della somma assicurata all'unità tecnica A1 - Fabbricato, con il limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 5.500,^{00} euro;

y) le **spese ed onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 61 - "Procedura per la valutazione del danno", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di 5.500,^{00} euro.

AXA - a parziale deroga di quanto previsto dalla lettera m) dell'Art. 29 - "Esclusioni" - risponde dei danni di interruzione d'esercizio conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione A - Incendio, con esclusione delle causali Fenomeni elettrici e Guasti cagionati dai ladri alle porte ed ai serramenti:

z) pertanto in caso di sinistro l'indennizzo calcolato per i danni materiali e diretti, sarà maggiorato di **un'indennità aggiuntiva per danni indiretti.**

La garanzia è prestata sino al limite del 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza per ciascuna unità tecnica A1 - Fabbricato ed A2 - Contenuto e non si applica per le garanzie di responsabilità (es. Rischio Locativo) e per le Spese di demolizione e sgombero.

Il predetto limite si intende elevato sino al 15% per le spese documentate, effettuate in via straordinaria, purché sostenute necessariamente e per una ragione indispensabile.

Fermo quanto previsto all'Art. 65 - "Limite massimo dell'indennizzo", in nessun caso AXA pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore a 80.000,^{00} euro.

Condizioni Speciali (Sempre operanti)

Art. 16| Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

AXA ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 17| Rinuncia alla rivalsa

AXA rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C., verso:

- le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società, le quali rispetto al Contraente o all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché delle società medesime, l'amministratore ed il legale rappresentante;
- i clienti dell'Assicurato se il medesimo, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 18| Attrezzatura ed apparecchi elettronici in leasing

Dalla somma assicurata sono esclusi l'attrezzatura e gli apparecchi elettronici appoggiati a contratti di "leasing" qualora prevedano la copertura assicurativa incendio.

Art. 19| Contenuto all'aperto

Salvo esplicita diversa pattuizione, relativamente a merci e attrezzatura, si intendono in garanzia in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione A - Incendio, anche se tali cose si trovano all'aperto sempre che nell'area di pertinenza dell'esercizio o deposito commerciale, fermo quanto previsto dalle esclusioni delle singole garanzie.

Sono altresì comprese l'attrezzatura e le merci, poste su automezzi in sosta durante le operazioni di carico e scarico.

Art. 20| Contenuto presso terzi e presso fiere o mostre

L'attrezzatura e le merci si intendono inoltre in garanzia in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione A - Incendio, presso una o più ubicazioni diverse da quella dichiarata in polizza, in semplice deposito e/o conto lavorazione, nonché presso mostre, fiere e mercati, purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino, Svizzera e negli Stati dell'Unione Europea.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata all'unità tecnica A2 - Contenuto.

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire dimostrazione documentata della movimentazione delle merci.

Art. 21| Merci trasportate

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, subiti dalle merci acquistate, riparate, commercializzate o utilizzate dall'Assicurato nonché per attrezzi ed utensili connessi all'attività dell'esercizio o deposito commerciale, durante il trasporto su veicoli trasporto cose di massa a pieno carico fino a 35 q.li di proprietà o in locazione all'Assicurato e condotti dall'Assicurato stesso o da uno dei suoi addetti.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata all'unità tecnica A2 - Contenuto, con un massimo indennizzo di 3.000,00 euro per sinistro.

Art. 22| Merci temporaneamente risposte presso l'abitazione del titolare

Le merci si intendono inoltre in garanzia anche se temporaneamente risposte presso l'abitazione del titolare e/o sue dipendenze, entro 100 km. dal rischio assicurato, purché ubicata nel territorio italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

La garanzia opera in conseguenza di sinistro indennizzabile per la Sezione A - Incendio, sino al 2% del valore assicurato all'unità tecnica A2 - Contenuto, con il massimo di 6.000,00 euro per sinistro e per annualità assicurativa.

Art. 23| Selling price (merci al prezzo di vendita)

Qualora risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa;
- le merci non siano assicurate dall'acquirente.

Art. 24| Universalità

La polizza assicura l'insieme di tutti i beni che costituiscono l'attività dichiarata in polizza, fatta eccezione per l'area.

Pertanto, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto del complesso deve ritenersi tutto assicurato e qualora un determinato bene o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle definizioni di polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene o l'oggetto verrà attribuito all'attrezzatura.

Art. 25| Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate

Premesso che la presente condizione di assicurazione si applica unicamente per le unità tecniche A1 - Fabbricato ed A2 - Contenuto a parziale deroga dell'Art. 64 - "Assicurazione parziale", se al momento del sinistro, dalle stime fatte a norma dell'Art. 63 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno", risultassero delle eccedenze di somme assicurate rispetto al valore delle rispettive unità tecniche, le eccedenze stesse saranno riportate a beneficio dell'unità tecnica insufficientemente assicurata ed in proporzione alla insufficienza rilevata.

Il riporto di eccedenza di somme assicurate avrà luogo solo per l'unità tecnica con tasso di premio eguale od inferiore a quella con eccesso di assicurazione.

Art. 26| Trasloco delle cose assicurate

Qualora l'Assicurato traslochi presso altra ubicazione entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, l'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni dall'inizio del trasloco e fino alle ore 24 del 15° giorno dall'avvenuto inizio, fermo quanto previsto dall'Art. 5 -"Aggravamento del rischio".

La data di inizio dovrà essere documentata attraverso la fattura o da diversa documentazione emessa dalla società di trasloco o di trasporto, di cui l'Assicurato si sia avvalso per traslocare o altra documentazione equipollente.

L'Assicurato dovrà comunicare ad AXA la variazione di ubicazione al fine di apportare le necessarie modifiche contrattuali. In assenza di modifica, trascorsi 15 giorni, l'assicurazione resterà sospesa sino ad avvenuta contrattualizzazione della nuova ubicazione.

Art. 27| Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 28| Modifiche e variazioni al fabbricato e/o all'attrezzatura

Fermo quanto previsto all'Art. 5 - "Aggravamento del rischio" è nella facoltà del Contraente o dell'Assicurato variare o modificare il complesso dei fabbricati ed attrezzatura aggiungendo anche nuovi fabbricati e/o beni facenti parte dell'attrezzatura, che resteranno compresi nella somma assicurata, senza avere l'obbligo di darne avviso ad AXA. Ciò sempre che non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati e/o aggravata la natura dell'attività esercitate, e fermo restando quanto disposto dall'Art. 64 - "Assicurazione parziale".

In caso di modifiche nei fabbricati e di nuove installazioni di beni facenti parte dell'attrezzatura, l'assicurazione si intende operante in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione e parti di attrezzatura sia in opera che a piè d'opera nell'area dell'esercizio o deposito commerciale.

Che cosa non è assicurato

Art. 29| Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;

b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

c) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;

d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;

e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

h) causati da gelo, salvo quanto previsto alla lettera k) del precedente Art. 15 - "Oggetto dell'assicurazione";

i) al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare;

l) ad affreschi, mosaici, raccolte scientifiche o d'antichità o numismatiche e collezioni in genere, aventi valore artistico o affettivo (salvo le raccolte e collezioni filateliche e numismatiche per la voce merceologica “Filatelia, numismatica” e salvo le raccolte d'antichità per la voce merceologica “Antiquariato (esclusi preziosi)”;

m) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto indicato alla lettera z) del precedente Art. 15 - “Oggetto dell'assicurazione” o, se operante, quanto previsto dall’Unità tecnica A8 - “Indennità aggiuntiva danni indiretti a scaglioni”.

Come si indennizza

Art. 30| Criteri e limiti di indennizzo

È indennizzato:

a) **per il fabbricato** il valore a nuovo cioè la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato o per riparare le parti danneggiate, escludendo soltanto il valore dell'area;

b) **per il contenuto, limitatamente all'attrezzatura:**

se inserito SI in polizza all’opzione “Valore a nuovo attrezzatura”

- il valore a nuovo, cioè il costo di rimpiazzo o di ripristino dei beni danneggiati, senza tener conto del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione ed uso;

se inserito NO in polizza all’opzione “Valore a nuovo attrezzatura”

- il valore al momento del sinistro, cioè applicando al valore a nuovo dei beni danneggiati un deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà, stato di conservazione e uso;

c) **per il contenuto, limitatamente alle merci ed effetti personali:** il valore al momento del sinistro, cioè tenendo conto della sua natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali;

d) **per gli enti particolari,** il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità degli enti medesimi, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto da AXA per le spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro, per gli enti distrutti o danneggiati che saranno stati riparati o ricostruiti;

e) **per il contenuto, limitatamente ai veicoli e/o natanti:** il valore al momento del sinistro, cioè il valore commerciale come risultante dal prezzo di mercato, determinato, tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello;

f) **per l'indennità aggiuntiva danni indiretti,** prevista dalla lettera z) dell'Art. 15 - “Oggetto dell'assicurazione”, l'indennizzo calcolato per ciascuna delle unità tecniche assicurate A1 - Fabbricato ed A2 - Contenuto, fatta eccezione per le causali Fenomeno elettrico e Guasti cagionati dai ladri alle porte ed ai serramenti, sarà maggiorato nella misura e nei limiti previsti dall'Art. 15 - “Oggetto dell'assicurazione”, lettera z).

L'unità tecnica A2 - Contenuto, è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

- 10% della somma assicurata con il massimo di 42.000,00 euro **per enti particolari** e con il massimo di 11.000,00 euro **per singolo quadro, tappeto ed oggetto d'arte;**
- 20% della somma assicurata **per merci di rischio più elevato** diverse da quelle previste dall'attività identificata dal codice riportato in polizza. Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora, la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta (ad es. Giocattoleria - esclusi giocattoli pirici);
- 10% della somma assicurata, con il massimo di 6.000,00 euro, **per valori**.

Art. 31| Deroga alla proporzionale

Non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., per quelle unità tecniche la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 64 - "Assicurazione parziale", rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Tale deroga non è operante in presenza di assicurazioni stipulate con altre società, sulle medesime cose e per i medesimi rischi, con somme assicurate globalmente sufficienti.

Qualora in caso di sinistro risultasse che il valore dell'unità tecnica colpita è superiore alla somma garantita, il Contraente si impegna ad assicurare tale aumento per la residua durata del contratto; in caso contrario in occasione di successivi sinistri non verrà applicata la predetta deroga.

Art. 32| Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a 2.000,00 euro

In caso di sinistro indennizzabile che abbia colpito una o più unità tecniche soggette all'applicazione dell'Art. 64 - "Assicurazione parziale", qualora l'ammontare del danno accertato relativamente a dette partite risulti uguale o inferiore a 2.000,00 euro, AXA indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza senza applicazione dell'Art. 64 - "Assicurazione parziale".

Art. 33| Anticipo indennizzo

Relativamente alla Sezione A - Incendio, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 50.000,00 euro.

L'obbligazione di AXA verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Garanzie Complementari (Operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

RISCHIO LOCATIVO (A1)

AXA, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., indennizza, secondo le condizioni di polizza e con le norme che regolano il sinistro per la Sezione A - Incendio, i danni materiali direttamente cagionati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio e fumo, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato, ai locali tenuti in locazione dallo stesso, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termine di polizza.

Non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., per l'unità tecnica Rischio Locativo la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 64 - "Assicurazione parziale", rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

MERCI in aumento (Flottanti) (A3)

La somma indicata in polizza all'unità tecnica A3 - Merci in aumento, si intende stipulata in aumento alle merci facenti parte dell'unità tecnica A2 - Contenuto, per i mesi indicati in polizza e decorre dalle ore 00.00 del 1° giorno assicurato del mese fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese per ciascun anno solare.

Il premio relativo all'unità tecnica A3 rimarrà in ogni caso acquisito da AXA, anche se la giacenza effettiva delle merci risultasse inferiore a quella assicurata, senza alcuna possibilità di variazione del periodo assicurato o di eventuale compensazione delle eccedenze della somma assicurata per l'unità tecnica A3 - Merci in aumento, a favore di altre partite insufficientemente assicurate. Pertanto per la presente garanzia complementare non si applica quanto previsto dall'Art. 25 - "Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate".

RICORSO TERZI (A4)

a) AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati ai beni di terzi da sinistro indennizzabile a termini della Sezione A - Incendio.

   Qualora il sinistro risulti indennizzabile anche dalla garanzia prevista all'Art. 85 - "Danni da incendio" della Sezione D - Responsabilità Civile, AXA indennizzerà, per la presente garanzia, solo la parte di danno eccedente il limite previsto dal citato Art. 85 - "Danni da incendio".

b) L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni - nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

Per i danni causati da fuoriuscita di acqua condotta, resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 100,^{00} euro.

Per i danni derivanti da un'unica causa, la franchigia si applica una sola volta qualunque siano le unità tecniche interessate.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare AXA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi e le prove utili alla difesa ed AXA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di AXA.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

MERCI IN REFRIGERAZIONE (A5)

AXA indennizza - a parziale deroga dell'Art. 29 - "Esclusioni", lettera g) - i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione poste in armadi e celle frigorifere, a causa di:

1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2) fuoriuscita del fluido frigorigeno;

conseguenti

a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili o veicoli spaziali o satelliti artificiali o meteoriti, urto veicoli, onda sonica;
b) all'accidentale verificarsi di un guasto o rottura nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso;
c) della mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'ente erogatore, conseguenti ad eventi assicurati nella presente sezione che si prolunghi per oltre 12 ore. Tale estensione è operante a condizione che la fornitura di energia elettrica sia effettuata tramite rete pubblica.

La garanzia si intende operante, purché non sia espressamente richiamata l'unità tecnica A11 - Combinazione 3, anche se gli eventi previsti alle lettere a) e b) di cui sopra sono causati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o di terrorismo o di sabotaggio.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di un importo pari al 20% di quello liquidabile a termini di polizza ma con il minimo di 150,^{00} euro.

AXA non sarà tenuta ad indennizzare i danni alle merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell'ente fornitore dell'energia stessa.

FENOMENI ELETTRICI in aumento (A6)

La somma assicurata indicata in polizza, è prestata a primo rischio assoluto, e si intende in aumento al limite previsto per sinistro e per annualità assicurativa (compreso il sottolimite di 1.100,^{00} euro previsto per gli apparecchi elettronici) dall'Art. 15 - “Oggetto dell'assicurazione”, lettera l) per la garanzia **fenomeni elettrici** pertinenti l'unità tecnica A1 - Fabbricato e/o A2 - Contenuto, qualora dette unità siano assicurate.

Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'Art. 64 - “Assicurazione parziale”.

SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO in aumento (A7)

AXA ad integrazione dell'Art. 15 - “Oggetto dell'assicurazione”, lettera t), rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza - compresi quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D. Lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, ma comunque esclusi quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni - fino alla concorrenza della somma indicata alla specifica unità tecnica.

Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'Art. 64 - “Assicurazione parziale”.

INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER DANNI INDIRETTI A SCAGLIONI (A8)

A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera m) dell'Art. 29 - “Esclusioni”, AXA liquida **un’indennità aggiuntiva per danni indiretti a scaglioni**, per eventuali maggiori costi sostenuti e/o perdite di profitto dovute alla diminuzione del volume di affari in conseguenza di danni materiali e diretti ai beni assicurati, indennizzabili ai termini della presente Sezione A - Incendio.

L’indennizzo accertato, per i danni materiali e diretti, sarà aumentato di una percentuale come di seguito indicato in tabella:

Indennizzo accertato per danni diretti e materiali	Indennità aggiuntiva
Inferiore o pari a 5.000,^{00} euro	**+ 15%**
superiore a 5.000,^{00} ma inferiore o pari a 50.000,^{00} euro	**+ 20%**
superiore a 50.000,^{00} ma inferiore o pari a 100.000,^{00} euro	**+ 25%**
superiore a 100.000,^{00} euro	**+ 30%**

La presente indennità aggiuntiva per danni indiretti a scaglioni si sostituisce a quanto previsto dall'Art. 15 - “Oggetto dell'assicurazione”, lettera z) ed opera anche per la causale Fenomeno elettrico, qualora prevista in polizza.

L'indennizzo verrà calcolato per le sole unità tecniche assicurate tra A1 - Fabbricato, A2 - Contenuto, A3 - Merci in aumento (Flottanti); A6 - Fenomeni elettrici in aumento.

Per l’indennità aggiuntiva per danni indiretti a scaglioni prevista dalla presente garanzia non si intende operante quanto disposto dall'Art. 65 - “Limite massimo dell'indennizzo”.

Combinazioni escludibili

(Operanti solo se richiamate in polizza e/o applicate le relative deduzioni di premio)

Art. 34| Garanzie escludibili

1° Combinazione (A9)

Qualora sia richiamata in polizza l'unità tecnica A9 - 1° Combinazione, **non si intendono operanti le seguenti garanzie:**

- **fuoriuscita di acqua condotta,** Art. 15 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera m);
- **spese di ricerca e riparazione guasti** al Fabbricato A1), Art. 15 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera n).

Restano espressamente confermate le esclusioni previste all'Art. 29 - "Esclusioni".

2° Combinazione (A10)

Qualora sia richiamata in polizza l'unità tecnica A10 - 2° Combinazione, **non si intende operante la seguente garanzia:**

- **spese di ricerca e riparazione guasti** al Fabbricato (A1), Art. 15 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera n).

Restano espressamente confermate le esclusioni previste all'Art. 29 - "Esclusioni".

3° Combinazione (A11)

Qualora sia richiamata in polizza l'unità tecnica A11 - 3° Combinazione, **non si intende operante la seguente garanzia:**

- **atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio; e danni provocati da ordigni esplosivi,** Art. 15 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera h).

Restano espressamente confermate le esclusioni previste all'Art. 29 - "Esclusioni".

4° Combinazione (A12)

Qualora sia richiamata in polizza l'unità tecnica A12 - 4° Combinazione, **non si intende operante la seguente garanzia:**

- **indennità aggiuntiva danni indiretti,** Art. 15 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera z).

Restano espressamente confermate le esclusioni previste all'Art. 29 - "Esclusioni".

5° COMBINAZIONE (A13)

Qualora sia richiamata in polizza l'unità tecnica A13 - 5° COMBINAZIONE, **non si intendono operanti le seguenti garanzie:**

- **eventi atmosferici (compresi danni materiali direttamente causati dalla grandine),** Art. 15 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera i);
- **sovraccarico neve,** Art. 15 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera j);
- **gelo,** Art. 15 - "Oggetto dell'assicurazione", lettere k).

Restano espressamente confermate le esclusioni previste all'Art. 29 - "Esclusioni".

Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie

Sezione A - INCENDIO		
Beni	**Limite di indennizzo per l'unità tecnica A2 - Contenuto**	
Enti particolari	10% della somma assicurata con il massimo di 42.000 euro per enti particolari e con il massimo di 11.000 euro per singolo quadro, tappeto ed oggetto d'arte	
Merci di rischio più elevato diverse da quelle previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in polizza	20% della somma assicurata per merci di rischio più elevato. Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora, la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta	
Valori	10% della somma assicurata con il massimo di 6.000 euro	
Garanzia Base	**Limite di indennizzo**	**Scoperto e/o franchigia**
Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio compresi i danni provocati da ordigni esplosivi	80% della somma assicurata	Scoperto del 10% col minimo di 250 euro per sinistro Per chioschi scoperto del 20% col minimo di 500 euro
Guasti cagionati dai ladri	1.000 euro per sinistro	-
Eventi atmosferici	-	Scoperto del 10% col minimo di 250 euro per sinistro Per chioschi scoperto del 20% col minimo di 500 euro
Danni da eventi atmosferici subiti da tende per esterno, ancorate al fabbricato	1.200 euro sinistro/anno	300 euro per sinistro
Danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento, ecc.	15.500 euro sinistro/anno (5.000 euro per chioschi) (Limiti comprensivi di spese di demolizione e sgombero)	Scoperto del 10% col minimo di 250 euro per sinistro Per chioschi scoperto del 20% col minimo di 500 euro
Sovraccarico neve	50% della somma assicurata sinistro/anno	Scoperto del 10% col minimo di 2.500 euro per sinistro
Fenomeni elettrici al fabbricato	3% della somma assicurata A1- Fabbricato	Scoperto del 10% col minimo di 250 euro per sinistro
Fenomeni elettrici al contenuto	8% della somma assicurata A2- Contenuto; limite per gli apparecchi elettronici di 1.100 euro sinistro/anno	
Acqua condotta	-	100 euro per sinistro
Ricerca e riparazione guasti	5.200 euro sinistro/anno	160 euro per sinistro
Fuoriuscita di acqua da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler)	-	500 euro per sinistro
Occlusione di condutture	5.200 euro sinistro/anno	100 euro per sinistro
Dispersione del liquido posto in serbatoi e silos	20% della somma assicurata A2- Contenuto	Scoperto del 10% col minimo di 250 euro per sinistro
Spese di demolizione e sgombero	10% dell'indennizzo	-

Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie

Sezione A - INCENDIO		
Garanzia Base	**Limite di indennizzo**	**Scoperto e/o franchigia**
Spese per il trasloco e ricollocamento del Contenuto rimasto illeso	10% della somma assicurata A2- Contenuto col massimo di 10.500 euro sinistro/anno	-
Costi per il rimpiazzo del combustibile	10% della somma assicurata A1- Fabbricato col massimo di 3.500 euro sinistro/anno	
Costi e/o oneri di urbanizzazione	10% della somma assicurata A1- Fabbricato col massimo di 10.500 euro sinistro/anno	-
Onorari di riprogettazione del fabbricato	2% della somma assicurata A1- Fabbricato col massimo di 5.500 euro sinistro/anno	-
Spese ed onorari di competenza del perito	10% dell'indennizzo col massimo di 5.500 euro	-
Indennità aggiuntiva danni indiretti	10% dell'indennizzo (elevato al 15% per spese straordinarie documentate) col massimo di 80.000 euro sinistro/anno	-
Condizioni Speciali (Sempre operanti)	**Limite di indennizzo**	**Scoperto e/o franchigia**
Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre	20% della somma assicurata A2- Contenuto	-
Merci trasportate	10% della somma assicurata A2- Contenuto col massimo di 3.000 euro per sinistro	-
Merci temporaneamente risposte presso l'abitazione del titolare	2% della somma assicurata A2- Contenuto col massimo di 6.000 euro sinistro/anno	-
Garanzie Complementari (Opzionali)	**Limite di indennizzo**	**Scoperto e/o franchigia**
Ricorso Terzi	20% del massimale per danni da interruzioni o sospensioni di attività	100 euro per sinistro per danni da acqua
Merci in refrigerazione	-	Scoperto del 20% col minimo di 150 euro
Indennità aggiuntiva danni indiretti a scaglioni	15% se l'indennizzo è inferiore o pari a 5.000 euro 20% se l'indennizzo è oltre 5.000 euro fino a 50.000 euro 25% se l'indennizzo è oltre 50.000 euro fino a 100.000 euro 30% se l'indennizzo è superiore a 100.000 euro	

Premessa

Art. 35| Caratteristiche del fabbricato

Ai fini dell'efficacia dell'assicurazione furto, la garanzia all'interno del fabbricato indicato in polizza è prestata a condizione che i locali contenenti i beni assicurati abbiano pareti perimetrali e copertura di vivo, cotto, muratura, calcestruzzo, pannelli in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione solidamente incastrata, vetrocemento armato, vetro antisfondamento.

Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiosi o particolare agilità personale) il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari oppure con lucernari protetti da inferriate o vetro antisfondamento o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Qualora il tetto del fabbricato elevato a solo piano terreno, ma comunque costruito in materiali incombustibili anche con lucernari in vetro o plastica rigida, non presenti le predette caratteristiche costruttive si intendono operanti le disposizioni di cui al successivo Art. 38 - "Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia".

Per i seguenti rischi:

- "Chiosco - Bar, caffetteria, tavola calda (esclusi venditori ambulanti)";
- "Chiosco - Edicola vendita giornali, compresi supporti audiovisivi, libri (esclusi venditori ambulanti)";
- "Chiosco - Fioraio (esclusi venditori ambulanti)";
- "Chiosco - Frutta e verdura (esclusi venditori ambulanti)";

ai fini dell'efficacia dell'assicurazione Furto, la garanzia è prestata a condizione che il chiosco contenente i beni assicurati sia costruito con strutture portanti verticali in metallo e che ogni apertura verso l'esterno del chiosco contenente i beni assicurati sia difesa, per tutta la sua estensione da vetro antisfondamento e/o da robusti serramenti di legno o metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetti da inferriate saldamente fissate. Nelle inferriate in metallo e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture. Si intendono operanti le disposizioni di cui al successivo Art. 38 - "Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia".

Che cosa è assicurato

Art. 36| Oggetto dell'assicurazione

AXA indennizza, nei limiti delle somme indicate in polizza, i danni ai beni assicurati, anche se di proprietà altrui, direttamente causati da:

a) **furto**, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:
   l) violandone le difese esterne mediante:
      - rottura, scasso;
      - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
   2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
   3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

b) **furto** commesso:

4) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;

5) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8.00 e le ore 24.00 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le portevetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;

6) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell'esercizio o deposito commerciale;

Il punto b) non opera per i chioschi.

c) **rapina od estorsione** avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Sono inoltre compresi in garanzia:

d) i **danni causati ai beni assicurati nel commettere il furto o nel tentare di commettere il furto, la rapina o l'estorsione**;

e) i **guasti cagionati dai ladri** agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono i beni assicurati ed alle parti di fabbricato costituenti i locali stessi, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, ivi comprese camere di sicurezza (esclusi i contenuti) e le rispettive porte nonché, il **furto di fissi e infissi** stessi.

AXA indennizza altresì:

f) gli **atti vandalici,** per i danni materiali e diretti commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati, all'interno dei locali contenenti i beni assicurati.

g) il **portavalori,** l'assicurazione è prestata per:

1) il furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;

2) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;

3) lo scippo;

4) la rapina;

commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o addetti di fiducia dell'esercizio o deposito commerciale, mentre, al di fuori dei locali contenenti i beni assicurati, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa;

h) le **spese ed onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 61 - "Procedura per la valutazione del danno", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

AXA inoltre rimborsa:

i) le **spese sostenute per la duplicazione di documenti personali** sottratti all'Assicurato o suoi addetti, in caso di furto, rapina o scippo indennizzabili a termini di polizza;

l) le **spese documentate per la sostituzione delle serrature** a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'esercizio o deposito commerciale.

La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia all'Autorità della perdita o sottrazione;

m) le **spese sanitarie** sostenute in Italia per:

1) trasporto in ambulanza;
2) onorari dei medici e, in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento; diritti di sala operatoria, materiale di intervento;
3) rette di degenza;
4) cure, medicinali, trattamenti fisioterapici e rieducativi;

in conseguenza di lesioni subite dall'Assicurato o suoi addetti:

- in occasione di rapina od estorsione come previsto alla precedente lettera c);
- in occasione di scippo e rapina tentati o avvenuti al di fuori dei locali contenenti i beni assicurati, mentre, in qualità di portavalori, trasportano i valori al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

Art. 37| Franchigia assoluta sulle Merci per rischio di categoria D

In caso di sinistro furto che colpisca il rischio classificato nella categoria D, come indicato nell'Elenco Attività, per le Merci dall'importo liquidato a termini di polizza sarà dedotta una franchigia pari al 10% della somma assicurata alla unità tecnica B1 - Contenuto con il massimo di 2.000,^{00} euro. Per le merci in deposito e/o lavorazione di cui all'Art. 41 - "Contenuto presso terzi", la detrazione dell'importo del 10% si intende riferita alla somma assicurata presso terzi.

Detta franchigia, se operante in concomitanza con un altro limite di indennizzo espresso in percentuale, eventualmente previsto, verrà considerata come minimo assoluto.

Art. 38| Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia

Le condizioni e i premi della presente assicurazione furto sono convenuti in considerazione che i mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati siano ascrivibili alla classe indicata in polizza;

a tale effetto si considerano di:

- **CLASSE A**

  i mezzi di chiusura che rispondano alle seguenti caratteristiche:

  ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

  a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm. senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
  b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm. ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm^2.

  Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro furto:

  1) se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, AXA corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;

2) se l'introduzione nei locali avviene attraverso il tetto non avente caratteristiche conformi all'Art. 35 - "Caratteristiche del fabbricato" oppure forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma comunque ascrivibili ai Mezzi di chiusura di "Classe B", AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;

3) se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati e comunque non ascrivibili ai Mezzi di chiusura di "Classe B", AXA corrisponderà all'Assicurato il 60% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 40% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;

4) se l'introduzione nei locali avviene attraverso breccia o sfondamento di parte del fabbricato di pareti perimetrali e copertura aventi caratteristiche conformi all'Art. 35 - "Caratteristiche del fabbricato", AXA corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;

5) se l'introduzione nei locali avviene attraverso aperture conformi a quelle sopra indicate, ma con mezzi di chiusura protetti da solo vetro fisso (non antisfondamento), AXA corrisponderà all'Assicurato il 60% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 40% rimanente a carico dell'Assicurato, sempre che il furto sia avvenuto durante l'orario di lavoro e con presenza di addetti nei locali contenenti le cose assicurate.

Qualora sia applicabile anche una franchigia assoluta prevista dalla presente sezione (es. Art. 37 - "Franchigia assoluta per rischio di categoria D"), l'importo di detta franchigia sarà considerato come minimo assoluto da detrarre dall'indennizzo calcolato a termini di polizza.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione di indennizzo, con eventuale minimo di franchigia, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato;

- **CLASSE B**

i mezzi di chiusura che rispondano alle seguenti caratteristiche:

ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati e situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate in metallo e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro furto:

1) se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, AXA corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;

2) se l'introduzione nei locali avviene attraverso il tetto non avente caratteristiche conformi all'Art. 35 - "Caratteristiche del fabbricato" oppure forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;

3) se l'introduzione nei locali avviene attraverso breccia o sfondamento di parte del fabbricato di pareti perimetrali e copertura aventi caratteristiche conformi all'Art. 35 - "Caratteristiche del fabbricato", AXA corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;

4) se l'introduzione nei locali avviene attraverso aperture conformi a quelle sopra indicate, ma con mezzi di chiusura protetti da solo vetro fisso (non antisfondamento), AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, sempre che il furto sia avvenuto durante l'orario di lavoro e con presenza di addetti nei locali contenenti le cose assicurate.

Qualora sia applicabile anche una franchigia assoluta prevista dalla presente sezione (es. Art. 37 - "Franchigia assoluta per rischio di categoria D"), l'importo di detta franchigia sarà considerato come minimo assoluto da detrarre dall'indennizzo calcolato a termini di polizza.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione di indennizzo, con eventuale minimo di franchigia, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato;

- **CLASSE B - CHIOSCHI**

Per i seguenti rischi:

- "Chiosco - Bar, caffetteria, tavola calda (esclusi venditori ambulanti)";
- "Chiosco - Edicola vendita giornali, compresi supporti audiovisivi, libri, (esclusi venditori ambulanti)";
- "Chiosco - Fioraio (esclusi venditori ambulanti)";
- "Chiosco - Frutta e verdura (esclusi venditori ambulanti)";

le condizioni e i premi della presente assicurazione furto sono convenuti sul presupposto che i mezzi di chiusura del chiosco rispondano alle caratteristiche previste dall'ultimo comma dell'Art. 35 - "Caratteristiche del fabbricato".

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro furto:

1) se l'introduzione nel chiosco avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme all'ultimo comma dell'Art. 35 - "Caratteristiche del fabbricato", ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, AXA corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;

2) se l'introduzione nel chiosco avviene attraverso il tetto oppure forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme all'ultimo comma dell'Art. 35 - "Caratteristiche del fabbricato", AXA corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 30% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;

3) se l'introduzione nel chiosco avviene attraverso aperture conformi a quelle sopra indicate, ma con mezzi di chiusura protetti da solo vetro fisso (non antisfondamento), AXA corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 30% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, sempre che il furto sia avvenuto durante l'orario di lavoro e con presenza di addetti nel chiosco.

Condizioni Speciali (Sempre operanti)

Art. 39| Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro

A parziale deroga dell'Art. 46 - “Esclusioni”, lettera d) punto 2), AXA presta la garanzia contro il furto avvenuto nei modi previsti dall'Art. 36 - “Oggetto dell'assicurazione”, anche se l'autore del furto sia un prestatore di lavoro dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;

b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il lavoratore adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. 40| Attrezzatura e apparecchi elettronici in leasing

Dalla somma assicurata sono esclusi l’attrezzatura e gli apparecchi elettronici appoggiati a contratti di "leasing" qualora prevedano la copertura assicurativa furto.

Art. 41| Contenuto presso terzi

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intende assicurato il contenuto, limitatamente ad attrezzatura e merci:

- presso l’abitazione del titolare e/o sue dipendenze, entro 100 km. dal rischio assicurato sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata all'unità tecnica B1 - Contenuto con il massimo di 6.000,^{00} euro per sinistro e per annualità assicurativa;
- presso terzi sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata all'unità tecnica B1 - Contenuto.

L'assicurazione, operante per le garanzie furto e rapina, è valida per i suddetti beni in deposito e/o lavorazione presso terzi in locali ubicati in Italia e Repubblica di San Marino, fermo quanto disposto dall'Art. 38 - “Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia”.

Art. 42| Contenuto presso fiere e mostre

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurate le merci ed attrezzature d'ufficio presso fiere e mostre ubicate in Italia e Repubblica di San Marino, a cui l'Assicurato partecipi direttamente.

La presente garanzia prescinde dalle caratteristiche del fabbricato indicate dall'Art. 35 - “Caratteristiche del fabbricato” e dall'Art. 38 - “Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia”, ed è prestata, limitatamente alla garanzia furto e rapina, fino a concorrenza del 10% della somma assicurata all'unità tecnica B1 - Contenuto.

In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - “Altre assicurazioni”, senza tener conto della riduzione di indennizzo, con eventuale minimo di franchigia, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 43| Selling price (merci al prezzo di vendita)

Qualora risultino sottratte o danneggiate merci vendute in attesa di consegna l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna.

Ove il prezzo di vendita superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest’ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le merci sottratte o danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa;
- le merci non siano assicurate dall'acquirente.

Art. 44| Indennizzo enti particolari

AXA indennizza il costo del materiale e delle operazioni di riparazioni o di ricostruzione degli enti particolari, ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, sottratti o danneggiati da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione, artistico o scientifico.

L'indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro e sino alla concorrenza del 30% della somma assicurata alla unità tecnica B1 - Contenuto, fermo restando quanto previsto al successivo Art. 65 - "Limite massimo dell'indennizzo".

Art. 45| Franchigia assoluta per gli atti vandalici per i rischi Chiosco

Per i rischi:

- "Chiosco - Bar, caffetteria, tavola calda (esclusi venditori ambulanti)";
- "Chiosco - Edicola vendita giornali, compresi supporti audiovisivi, libri, (esclusi venditori ambulanti)";
- "Chiosco - Fioraio (esclusi venditori ambulanti)";
- "Chiosco - Frutta e verdura (esclusi venditori ambulanti)";

a deroga di quanto previsto dalla lettera f) dell'Art. 36 - "Oggetto dell'assicurazione", AXA indennizza gli **atti vandalici**, per i danni materiali e diretti commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati, all'interno e all'esterno del chiosco contenente i beni assicurati.

La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di 500,00 euro per sinistro e fino a concorrenza del 10% della somma assicurata alla unità tecnica B1 - Contenuto, con il massimo di 2.600,00 euro per sinistro, ciò a parziale deroga di quanto previsto al punto 2) dell'Art. 48 - "Criteri e limiti di indennizzo".

Che cosa non è assicurato

Art. 46| Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;

d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
   1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;

2) da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;
3) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;

e) avvenuti a partire dalle ore 24.00 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24.00 del 15° giorno;

f) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;

g) subiti dai beni nelle vetrinette esterne, da merci e valori nei distributori automatici esterni, e subiti dai distributori automatici stessi (salvo - se operante - quanto indicato all'unità tecnica B8 - "Distributori automatici");

h) subiti dai beni all'aperto (salvo - se operante - quanto indicato all'unità tecnica B7 - "Veicoli all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato");

i) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.

Art. 47| Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato

Qualora il furto, la rapina o l'estorsione sia commesso utilizzando, per l'asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'esercizio o deposito commerciale, AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

L'importo liquidabile viene ridotto:

- al 75%, se il suddetto limite è operante in concomitanza con altri limiti espressi in percentuale previsti dalla polizza, ad eccezione del limite indicato al punto 3) della Classe A dell'Art. 38 - "Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia";
- al 55%, se il suddetto limite è operante in concomitanza con il limite previsto al punto 3) della Classe A dell'Art. 38 - "Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia";

Se il suddetto limite è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo quanto sopra previsto, la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

Il predetto limite non si applica se i veicoli utilizzati per l'asportazione dei beni assicurati, al momento del sinistro, erano muniti di antifurto. In tal caso l'esistenza di antifurto sui veicoli deve essere espressamente dichiarata nella denuncia presentata dal Contraente o dall'Assicurato alle Autorità. Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione di indennizzo, con eventuale minimo di franchigia, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Come si indennizza

Art. 48| Criteri e limiti di indennizzo

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 64 - "Assicurazione parziale".

Relativamente all'unità tecnica B1 - Contenuto, la garanzia è prestata con le seguenti modalità e limiti di indennizzo:

- valore a nuovo per l'attrezzatura di età documentata non superiore a tre anni, con il limite del triplo del relativo valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro;
- 10% della somma assicurata per merci che nell'Elenco Attività sono ascrivibili a voci di categoria più grave diverse da quelle previste dall'attività identificata dal codice riportato in polizza. Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora, la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta;
- 10% della somma assicurata, con il massimo di 11.000,00 euro per singolo oggetto relativamente a quadri, tappeti ed oggetti d'arte;
- 10% della somma assicurata, con il massimo di 2.600,00 euro, per valori. Per i valori custoditi in cassaforte a muro o cassaforte mobile di peso non inferiore a 200 Kg., i suddetti limiti si intendono raddoppiati, sempre che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi previsti dall'Art. 36 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera a), abbia poi violato tale mezzo di custodia mediante rottura o scasso.

Inoltre sono operanti i seguenti limiti di indennizzo, fermo restando quanto previsto al successivo Art. 65 - "Limite massimo dell'indennizzo":

1) 2.200,00 euro per sinistro, senza applicazione di eventuale franchigia o scoperto, per la garanzia guasti cagionati dai ladri e furto fissi e infissi, di cui all'Art. 36 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera e);
2) 10% della somma assicurata alla unità tecnica B1 - Contenuto, con il massimo di 2.600,00 euro per sinistro, senza applicazione di eventuale franchigia o scoperto, per la garanzia atti vandalici di cui all'Art. 36 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera f);
3) 10%, della somma assicurata alla unità tecnica B1 - Contenuto, con il massimo di 2.600,00 euro per sinistro, per la garanzia portavalori di cui all'Art. 36 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera g). AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;
4) 5% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di 2.600,00 euro per sinistro, per la garanzia spese ed onorari dei periti di cui all'Art. 36 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera h) ;
5) 600,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo, per la garanzia spese sostenute per la duplicazione di documenti personali, di cui all'Art. 36 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera i);
6) 600,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo, per la garanzia spese di sostituzione delle serrature, di cui all'Art. 36 - "Oggetto dell'assicurazione," lettera l);
7) 10% della somma assicurata alla unità tecnica B1 - Contenuto con il massimo di 2.000,00 euro, per la garanzia spese sanitarie, di cui all'Art. 36 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera m).

   Il rimborso viene effettuato a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale. Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni per il medesimo rischio, la presente garanzia ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Garanzie Complementari (Operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

INTEGRAZIONE VALORI (B2)

AXA, restando ferme tutte le condizioni di polizza, indennizza i valori sottratti nell'esercizio o deposito commerciale o quelli detenuti dal portavalori sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata alla unità tecnica B2 - Integrazione valori, ad integrazione di quanto previsto all'Art. 48 - “Criteri e limiti di indennizzo”.

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - “Altre assicurazioni”, senza tener conto della riduzione di indennizzo, con eventuale minimo di franchigia, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

FURTO CON DESTREZZA (B3)

AXA, restando ferme tutte le condizioni di polizza, indennizza il furto alle merci commesso con destrezza all'interno dei locali dell'esercizio commerciale, durante le ore di apertura del medesimo, purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata alla unità tecnica B3 - Furto con destrezza ed il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con deduzione, per ciascun sinistro, di una franchigia di 250,00 euro.

MERCI TRASPORTATE (Furto, rapina, collisione con veicolo identificato) (B4)

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti a seguito di furto o rapina delle merci acquistate, riparate, commercializzate dall’Assicurato durante il trasporto su veicoli trasporto cose di massa a pieno carico fino a 35 q.li di proprietà o in locazione all’Assicurato e condotti dall’Assicurato stesso o da uno dei suoi addetti.

La garanzia è operante anche per i danni materiali e diretti subiti dalle sole merci trasportate a seguito della collisione, in caso di incidente da circolazione con responsabilità del conducente causato da collisione accidentale con veicoli identificati e regolarmente denunciato a termini dell’assicurazione R.C.A.

La garanzia è prestata con una franchigia di 100,00 euro per sinistro e sino a concorrenza del 10% della somma assicurata all'unità tecnica B1 - Contenuto, con il massimo di 3.000,00 euro per sinistro e per anno.

In caso di sinistro i predetti limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto dell’eventuale franchigia. Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di AXA, detti limiti potranno essere reintegrati nei valori originari con corresponsione del relativo rateo di premio.

Se al momento del sinistro le cose assicurate risultassero coperte per gli stessi eventi mediante polizze di assicurazione per i rischi trasporto, AXA risponderà solo per la parte di danno eventualmente non coperta dalle predette polizze trasporti.

Resta inteso che:

– ai fini della garanzia furto, i veicoli lasciati incustoditi devono essere chiusi a chiave e con i vetri completamente chiusi; i relativi danni devono essere perpetrati mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo stesso oppure dovuti a furto totale del veicolo sul quale erano trasportate le merci;

- la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- la garanzia è valida esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 22.00 per trasporti connessi all'attività dell'esercizio o deposito commerciale ed avvenuti durante i soli giorni lavorativi (esclusi i giorni di chiusura).

Non sono indennizzabili i danni:

- a merci trasportate su veicoli trasporto cose di massa a pieno carico oltre a 35 q.li o trasportate su rimorchio;
- ai veicoli;
- ad oggetti pregiati, valori, preziosi, prodotti farmaceutici e tabacchi anche se rientranti nella definizioni di merci.

MERCI in aumento (Flottanti) (B5)

La somma indicata in polizza all'unità tecnica B5 - Merci in aumento si intende stipulata in aumento alle merci facenti parte dell'unità tecnica B1- Contenuto, per i soli mesi indicati in polizza e decorre dalle ore 00.00 del 1° giorno assicurato del mese fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese per ciascun anno solare.

Il premio relativo all'unità tecnica B5 rimarrà in ogni caso acquisito da AXA, anche se la giacenza effettiva delle merci risultasse inferiore a quella assicurata, senza alcuna possibilità di variazione del periodo assicurato.

GUASTI CAGIONATI DAI LADRI in aumento (B6)

La somma indicata in polizza all'unità tecnica B6 - Guasti cagionati dai ladri in aumento si intende stipulata in aumento al limite di 2.200,^{00} euro per sinistro previsto per i guasti cagionati dai ladri e furto fissi e infissi, al punto 1) dell'Art. 48 - "Criteri e limiti di indennizzo".

VEICOLI ALL'APERTO nell'area cintata in uso all'Assicurato (B7)

La somma indicata in polizza all'unità tecnica B7 - Veicoli all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato si intende come somma assicurata separata stipulata in aggiunta alle merci facenti parte dell'unità tecnica B1- Contenuto, e si intende operante per i soli autoveicoli posti all'aperto e per il solo furto totale (o rapina) sempre che indennizzabile a termini della presente garanzia.

L'assicurazione furto è operante purché l'area in uso all'esercizio o deposito commerciale sia interamente cintata per tutto il perimetro con recinzioni fisse o in muratura e gli eventuali cancelli di accesso siano regolarmente chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno. Nei muri di cinta sono ammesse inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Gli autoveicoli posti all'aperto nell'area in uso all'esercizio o deposito commerciale devono essere regolarmente chiusi e, in ogni caso, le chiavi di avviamento non devono trovarsi a bordo dei veicoli stessi, ma devono essere custodite in luogo idoneo (es. cassetti, armadietti, armadi, ecc.) all'interno dei locali dell'esercizio o deposito commerciale.

Per la presente garanzia AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, sempre che il furto sia avvenuto con scasso dei mezzi di protezione e di chiusura dei cancelli o con breccia nella recinzione o nei muri di cinta oppure che il furto sia avvenuto durante l'orario di lavoro e con presenza di addetti nei locali (purché le chiavi dei veicoli siano regolarmente custodite in luogo idoneo).

Qualora in caso di sinistro furto risulti che l'area in uso all'esercizio o deposito commerciale, non avesse mezzi di chiusura o protezione protetti in modo conforme a quelli sopra indicati o che le chiavi di avviamento dei veicoli non fossero regolarmente custodite nei locali dell'esercizio o deposito commerciale, AXA corrisponderà all'Assicurato il 60% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 40% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Non sono indennizzabili per i veicoli all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato:

- i danni subiti dai veicoli stessi in seguito a tentato furto;
- i danni parziali subiti dai veicoli stessi;
- gli atti vandalici;
- i danni a motocicli, ciclomotori;
- a cose poste sui veicoli stessi.

Salvo patto speciale, la garanzia è operante per i soli autoveicoli (restano pertanto esclusi le macchine agricole, le roulotte, i rimorchi, ecc.).

DISTRIBUTORI AUTOMATICI (B8)

A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera g) dell'Art. 46 - "Esclusioni", AXA, indennizza i danni subiti da:

- distributori automatici di sigarette o tabacchi in genere per i rischi Cod. 1821 - "Bar, Tabaccheria" e Cod. 1870 - "Tabaccheria, privativa, articoli per fumatori (esclusi preziosi)";
- distributori automatici di DVD, videocassette in vendita o a noleggio per i rischi Cod. 4630 - "Dischi, nastri, videocassette";
- distributori automatici di presidi medico-infermieristici (es. prodotti farmaceutici da banco, profilattici, kit per l'igiene orale, ecc.) per i rischi Cod. 7550 "Farmacia" e Cod. 7560 "Farmacia (esclusi stupefacenti)";

sempre che si tratti di distributore automatico di proprietà od in uso all'Assicurato posto in apposita apertura della vetrina del locale contenente i beni assicurati oppure all'esterno dei locali, ma fissato saldamente al suolo o ai muri del fabbricato, sempre che sia posto nella stessa ubicazione del rischio assicurato.

La garanzia è operante per furto, consumato o tentato, per atti vandalici e/o per guasti cagionati dai ladri al distributore e/o al suo contenuto (sia merce che denaro).

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 100,^{00} euro per sinistro e sino a concorrenza del 10% della somma assicurata all'unità tecnica B1 - Contenuto, con il massimo di 500,^{00} euro per sinistro e di 1.000,^{00} euro per anno assicurativo.

La garanzia non è operante per i distributori automatici, anche se di proprietà od in uso all'Assicurato, posti in luoghi diversi dall'ubicazione del rischio principale indicato in polizza.

Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie

Sezione B - FURTO E RAPINA		
Beni	**Limite di indennizzo per l'unità tecnica B1 - Contenuto**	
Valore a nuovo per attrezzatura di età documentata non superiore a 3 anni	Triplo del valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro.	
Merci che nell'Elenco Attività sono ascrivibili a voce di categoria più grave diverse da quelle previste dall'attività identificata dal codice riportato in polizza	10% della somma assicurata. Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora, la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta	
Quadri, tappeti ed oggetti d'arte	10% della somma assicurata con il massimo di 11.000 euro per singolo oggetto	
Valori	10% della somma assicurata con il massimo di 2.600 euro. Raddoppio dei suddetti limiti per i valori custoditi in cassaforte a muro o di peso superiore a 200 kg.	
Garanzia Base	**Limite di indennizzo**	**Importo liquidabile e/o franchigia**
Guasti cagionati dai ladri e furto fissi e infissi	2.200 euro per sinistro	senza applicazione di eventuale franchigia o scoperto
Atti vandalici	10% della somma assicurata B1 - Contenuto col massimo di 2.600 euro per sinistro	-
Portavalori	10% della somma assicurata B1 - Contenuto col massimo di 2.600 euro per sinistro	90% Restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato
Spese ed onorari dei periti	5% dell'indennizzo col massimo di 2.600 euro per sinistro	-
Spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti	600 euro sinistro/anno	-
Spese di sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso	600 euro sinistro/anno	
Spese sanitarie per scippo o rapina o estorsione	10% della somma assicurata B1 - Contenuto col massimo di 2.000 euro per sinistro	-
Merci di categoria D (come indicato nell'Elenco Attività)	-	Franchigia assoluta 10% della somma assicurata B1 - Contenuto col massimo di 2.000 euro.
Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato	-	90% Restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato

Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie

Sezione B - FURTO E RAPINA		
Condizioni Speciali (Sempre operanti)	**Limite di indennizzo**	**Importo liquidabile e/o franchigia**
Contenuto presso l'abitazione del titolare (entro 100 km dal rischio assicurato)	5% della somma assicurata B1 - Contenuto col massimo di 6.000 euro sinistro/anno	-
Contenuto presso terzi	10% della somma assicurata B1 - Contenuto	-
Contenuto presso fiere e mostre	10% della somma assicurata B1 - Contenuto	80% Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato
Indennizzo enti particolari	30% della somma assicurata B1 - Contenuto	-
Franchigia assoluta per atti vandalici rischi Chiosco	10% della somma assicurata B1 - Contenuto col massimo di 2.600 euro per sinistro	500 euro per sinistro
Garanzie Complementari (Opzionali)	**Limite di indennizzo**	**Importo liquidabile e/o franchigia**
Integrazione valori (B2)	-	90% Restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato
Furto con destrezza (B3)	-	250 euro per sinistro
Merci trasportate (B4) (furto, rapina, collisione con veicolo identificato)	10% della somma assicurata B1 - Contenuto, col massimo di 3.000 euro sinistro/anno	100 euro per sinistro
Veicoli all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato (B7)	-	80% Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato
Distributori Automatici (B8)	10% della somma assicurata B1 - Contenuto, col massimo di 500 euro per sinistro e di 1.000 per anno	Scoperto 10% con il minimo di 100 euro

Condizioni Generali di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione C - Cristalli

Che cosa è assicurato

Art. 49| Oggetto dell'assicurazione

AXA rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle lastre (o insegne) dell'esercizio o deposito commerciale, dovute a rottura per causa accidentale o a fatto di terzi nonché quelle causate da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Condizione Speciale (Sempre operante)

Art. 50| Rinuncia alla rivalsa

AXA rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate, collegate ed i clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Che cosa non è assicurato

Art. 51| Esclusioni

Non sono rimborsate le spese per i danni alle lastre:

a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;

b) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;

c) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni e alluvioni;

e) derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato;

f) avvenuti durante traslochi, riparazioni, lavori di straordinaria manutenzione, lavori sulle lastre o sui relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;

g) derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione nonché quelli a lastre alla cui data dell'effetto della polizza non erano integre ed esenti da difetti;

h) dovuti a semplici scheggiature e rigature;

i) derivanti da surriscaldamento o corto circuito di sorgenti ed insegne luminose;

l) aventi valore artistico.

Relativamente alle insegne luminose, l'assicurazione non comprende:

- la sostituzione dei tubi o delle lettere bruciati;
- le intelaiature metalliche, i trasformatori, gli avviatori ed i supporti isolanti;
- le lampade ad incandescenza ed i tubi a fluorescenza intercambiabili.

Sono in ogni caso esclusi i danni indiretti conseguenti a rottura di lastre o insegne.

Come si indennizza

Art. 52| Criteri e limiti di indennizzo

Le spese sostenute per la sostituzione delle lastre danneggiate, con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche e comprensive dei costi di trasporto ed installazione, sono rimborsate a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 64 - "Assicurazione parziale".

La garanzia è prestata, nell'ambito della somma assicurata,:

- per lastra, sino ad un limite di indennizzo di 2.600,00 euro e comunque, resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro una franchigia di 50,00 euro;
- per insegna, sino ad un limite di indennizzo di 4.000,00 euro e comunque, resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro una franchigia di 150,00 euro;

Le spese sostenute per la demolizione e lo sgombero delle lastre/insegne danneggiate sono rimborsate sino a 100,00 per sinistro.

In caso di sinistro che risulti indennizzabile anche in base agli eventi di cui alle Sezioni A - Incendio e B - Furto e rapina, se prestate, AXA risarcirà per dette sezioni e senza tener conto della franchigia ivi prevista, solo la parte di danno eccedente il capitale assicurato nella presente sezione.

Tabella limiti di indennizzo e franchigie

Sezione C - CRISTALLI		
Garanzia Base	**Limite di indennizzo**	**Franchigia**
Lastra	2.600 euro per singola lastra	50 euro per sinistro
Insegna	4.000 euro per insegna	150 euro per sinistro
Spese e demolizione e sgombero delle lastre/insegne	100 euro per sinistro	-

Condizioni Generali di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione D - Elettronica

Premessa

Art. 53| Beni assicurati

L'assicurazione, è prestata, a primo rischio assoluto, per i beni previsti all'unità tecnica **D1- Apparecchi elettronici** (compreso l'eventuale sistema di prevenzione e/o allarme).

Non si intendono assicurati gli apparecchi elettronici di proprietà di terzi in custodia o in riparazione o manutenzione.

Art. 54| Uso dei beni assicurati

I beni assicurati devono essere conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.

Che cosa è assicurato

Art. 55| Oggetto dell'assicurazione

AXA indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà altrui (fermo quanto previsto dall'ultimo comma dell'Art. 53 - "Beni assicurati"), collaudati e pronti all'uso cui sono destinati, da:

a) **imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra**;

b) **mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;**

c) **rovesciamento di liquidi** in genere;

d) **traboccamento, rigurgito della rete fognaria**;

e) **gelo, valanghe, ghiaccio**;

f) **correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici** anche se conseguenti a fulmini.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro ed un limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa per i conduttori esterni, di 1.500,00 euro, fermo quanto disposto dall'Art. 65 - "Limite massimo di indennizzo".

AXA rimborsa altresì, purché a seguito di sinistro indennizzabile:

g) le **maggiori spese** documentabili per il noleggio di un apparecchio elettronico, atto a sostituire temporaneamente quello danneggiato, sino ad un limite massimo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 1.600,00 euro, fermo quanto disposto dall'Art. 65 - "Limite massimo dell'indennizzo". Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia temporale di 2 giorni lavorativi;

h) i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto e la ricostruzione dei **supporti di dati** intercambiabili distrutti e danneggiati nonché, per i **programmi in licenza d'uso**, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione ed il loro riacquisto.

   Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% e il minimo di 150,00 euro per sinistro ed un limite massimo di indennizzo pari al 10% della somma assicurata all'unità tecnica D1 - Apparecchi elettronici, fermo quanto disposto dal successivo Art. 65 - "Limite massimo dell'indennizzo".

Condizione Speciale (Sempre operante)

Art. 56| Apparecchi elettronici in leasing

Dalla somma assicurata sono esclusi gli apparecchi elettronici appoggiati a contratti di "leasing" qualora prevedano la copertura assicurativa Elettronica.

Che cosa non è assicurato

Art. 57| Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;

b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

c) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dai soci a responsabilità illimitata;

d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni.

Non sono, inoltre, indennizzati i danni:

e) di incendio ed altri eventi previsti dalla Sezione A - Incendio, di furto ed altri eventi previsti dalla Sezione B - Furto e rapina, salvo i danni di fenomeno elettrico;

f) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;

g) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;

h) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;

i) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;

l) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico; sono comunque esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti di natura elettronica relativi a:
   - controlli di funzionalità;
   - manutenzione preventiva;
   - eliminazione dei difetti e dei disturbi a seguito di usura;
   - aggiornamento tecnologico dell'impianto;
   - danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;

m) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche alle altre parti dei beni assicurati;

n) imputabili a variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione quando le macchine e gli impianti assicurati non siano dotati degli apparecchi di protezione e di stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice o fornitrice;

o) per i supporti di dati e programmi in licenza d'uso, i costi derivanti da perdita o alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da cestinatura per svista;

p) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.

Come si indennizza

Art. 58| Criteri e limiti di indennizzo

È indennizzato (a primo rischio assoluto):

a) **per gli apparecchi elettronici** (compreso l'eventuale sistema d'allarme):

1) nel caso di danno suscettibile di riparazione, il costo totale delle spese necessarie per ripristinare l'apparecchiatura elettronica danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;

2) nel caso di danno non suscettibile di riparazione, il costo necessario al rimpiazzo a nuovo dell'apparecchiatura elettronica nei modi previsti dall'Art. 63 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno".

b) **per i supporti di dati e programmi in licenza d'uso** la spesa per la loro ricostruzione o duplicazione.

Se la ricostruzione o la duplicazione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.

Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie

Sezione D - ELETTRONICA		
Garanzia Base	**Limite di indennizzo**	**Scoperto e/o franchigia**
Elettronica	1.500 euro sinistro/anno per i conduttori esterni	Scoperto 10% col minimo di 250 euro per sinistro
Maggiori spese per noleggio di apparecchio elettronico sostitutivo di quello danneggiato	1.600 euro per sinistro/anno	Franchigia di 2 giorni lavorativi
Supporti dati e programmi in licenza d'uso	10% della somma assicurata D1 - Apparecchi Elettronici	Scoperto 10% col minimo di 150 euro per sinistro

Norme che regolano il sinistro per le Sezioni A - Incendio, B - Furto e Rapina, C - Cristalli, D - Elettronica

Art. 59| Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ed in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni sottratti e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;

b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., specificando le circostanze e l'importo approssimativo del danno nonché, in caso di sinistro incendio o presumibilmente doloso, esplosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, indicando possibilmente l'Agenzia ed il numero di polizza; copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Agenzia o ad AXA;

c) fornire ad AXA, entro i 5 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, con l'indicazione del rispettivo valore;

d) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e d) sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

e) conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da AXA di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo. AXA si riserva la facoltà di richiedere i residui delle parti sostituite;

f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, sottratti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

In caso di rottura di apparecchi elettronici, la riparazione può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui alla lettera b); lo stato dei beni non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione di un perito incaricato da AXA, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal Contraente, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa per l'apparecchio elettronico danneggiato, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 60| Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti e/o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non sottratti, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo od altera gli indizi materiali del reato in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 61| Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente da AXA, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, per iscritto, di comune accordo tra le Parti,

b) fra due periti nominati uno dal Contraente ed uno da AXA con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese dei proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 62| Mandato dei periti

I periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 59 - “Obblighi in caso di sinistro”;

c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione dell'Art. 63 - “Valore dei beni assicurati e determinazione del danno”;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 61 - “Procedura per la valutazione del danno” lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) di cui sopra, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 63| Valore dei beni assicurati e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola unità tecnica di polizza, l'attribuzione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati, sottratti o distrutti - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

Per il fabbricato:

a) si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

   Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente;

b) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina stimando, con il criterio indicato alla suddetta lettera a), la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato stesso; se ciò non avviene AXA limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto b). La riparazione o ricostruzione debbono avvenire al più tardi entro 24 mesi dalla data del sinistro, salvo comprovata forza maggiore.

Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, AXA pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area (o su altra area del territorio nazionale purché non ne derivi aggravio per l'assicuratore) la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 24 mesi dalla data di accettazione della liquidazione.

Per il contenuto, esclusi gli enti particolari, a seguito di evento previsto dalla Sezione A - Incendio:

- **limitatamente all'attrezzatura:**

  c) si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

  d) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera c) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

  L'ammontare del danno si determina:

  1) nel caso di risposta SI in polizza all'opzione "Valore a nuovo attrezzatura", deducendo dal valore a nuovo dei beni assicurati come calcolato alla lettera c), il valore a nuovo dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati.

     L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione dell'attrezzatura, avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene AXA limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro determinato come stabilito alla lettera d).

2) nel caso di risposta NO in polizza all'opzione "Valore a nuovo attrezzatura", deducendo dal valore dei beni assicurati come calcolato al punto d), il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati.

- **limitatamente alle merci ed effetti personali dell'Assicurato e dei suoi addetti**

e) si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, comprese le spese di trasporto e gli oneri fiscali.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Per i veicoli e/o natanti:

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore al momento del sinistro dei beni assicurati come calcolato al punto seguente, il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati. Per i danni parziali subiti dal veicolo o natante l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, ridotto del degrado d'uso e del deprezzamento commerciale.

Per i veicoli e/o natanti si stima il valore al momento del sinistro, cioè il valore commerciale come risultante dal prezzo di mercato, determinato, tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello. Per i veicoli o per i natanti il valore al momento del sinistro viene determinato in base alle quotazioni medie di mercato riportate dalle pubblicazioni specializzate.

Qualora non siano disponibili le quotazioni per il veicolo o natante, si farà riferimento al valore di mercato di veicoli o natanti simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

Per l'indennità aggiuntiva danni indiretti, prevista dall'Art. 15 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera z), l'ammontare si determina maggiorando l'indennizzo liquidato a termine di polizza per Fabbricato (A1) e Contenuto (A2), a titolo di indennizzo per le spese necessarie al proseguimento dell'attività, come specificatamente indicato all'Art. 30 - "Criteri e limiti di indennizzo", lettera f), fermo quanto disposto dall'Art. 65 - "Limite massimo dell'indennizzo".

Per l'indennità aggiuntiva danni indiretti a scaglioni (A8) l'ammontare si determina maggiorando l'indennizzo liquidato a termine di polizza, come specificatamente previsto dalla garanzia stessa sulle unità tecniche interessate dal sinistro (sempre che assicurate) e quindi per Fabbricato (A1), Contenuto (A2), Merci in aumento (A3).

L'indennità aggiuntiva per danni indiretti a scaglioni (A8), si intende prestata in alternativa a quanto già previsto dall'Art. 15 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera z) ed è prevista anche per la causale Fenomeno elettrico, (in questo caso occorre considerare anche l'eventuale somma assicurata Fenomeni elettrici in aumento con l'unità tecnica A6).

Per la sola indennità aggiuntiva per danni indiretti a scaglioni (A8) non si intende operante quanto disposto dall'Art. 65 - "Limite massimo dell'indennizzo".

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto escluse dall'indennità aggiuntiva e per esse non è operante il disposto dell'Art. 64 - "Assicurazione parziale".

Per il contenuto, esclusi gli enti particolari, a seguito di evento previsto dalla Sezione B - Furto e rapina:

1) l'ammontare del danno per l'attrezzatura di età documentata non superiore a tre anni, è dato considerando il costo di rimpiazzo dei beni asportati o danneggiati con altri nuovi, uguali o equivalenti, comprese le spese di trasporto, di montaggio e gli oneri fiscali.

   Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun bene, importo superiore al triplo del relativo valore al momento del sinistro;

2) l'ammontare del danno per le merci, i restanti beni facenti parte dell'attrezzatura e gli effetti personali, è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione dei beni danneggiati, col limite del valore che gli stessi avevano al momento del sinistro.

Per i titoli di credito, a seguito di evento previsto in polizza, rimane stabilito che:

f) AXA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

g) l'Assicurato deve restituire ad AXA l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

h) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per gli enti particolari e supporti dati, a seguito di evento previsto in polizza:

l'ammontare del danno è dato dal solo costo di riparazione o di ricostruzione degli enti distrutti, sottratti o danneggiati ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità degli enti medesimi, escluso qualsiasi riferimento di affezione o artistico o scientifico.

Per le lastre, a seguito di evento previsto dalla Sezione C - Cristalli:

l'ammontare del danno si determina sulla base del valore di rimpiazzo delle lastre ivi comprese le spese di installazione e di trasporto e senza tener conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conservazione.

AXA ha la facoltà di sostituire le lastre infrante e di pagarne il relativo costo di rimpiazzo.

Per gli apparecchi elettronici e sistema di allarme, a seguito di guasto o rottura, previsto dalla Sezione D - Elettronica:

i) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
   1) si stima per ogni apparecchio elettronico colpito da sinistro, l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento dell'evento, necessarie per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
   2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

      L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 1) diffalcato dell'importo stimato al punto 2).

l) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
   3) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro del bene colpito da sinistro stesso;
   4) si stima il valore del bene al momento del sinistro tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
   5) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 3) diffalcato dall'importo stimato al punto 5). Detto indennizzo riguarda solo beni in funzione ed è valido a condizione che:

α) i danni si siano verificati entro i due anni successivi a quello della prima installazione;

β) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;

γ) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti α) e β) ed almeno una delle condizioni del punto γ) l'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 4), diffalcato dell'importo stimato al punto 5).

Un bene assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come alla lettera i) eguagli o superi il valore che il bene aveva al momento del sinistro stimato come alla lettera l) punto 4) oppure quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di un bene equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e di trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dall'ordinario.

AXA ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale del bene od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Art. 64| Assicurazione parziale (Valida per la Sezione A - Incendio)

Se dalle stime fatte risulta che l'ammontare di una o più unità tecniche prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le unità tecniche stesse, AXA risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre unità tecniche, salvo quanto disposto dall'Art. 25 - "Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate".

Art. 65| Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 66| Recupero dei beni rubati

Se i beni sottratti vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso ad AXA appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà di AXA, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi ad AXA l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi.

Se invece AXA ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da AXA per gli stessi, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni sottratti che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, AXA è obbligata soltanto per i danni subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro.

Art. 67| Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato e, in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante l'esito delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzi alcuno dei casi previsti dall'Art. 46 - "Esclusioni", lettere c) e d).

In caso di sinistro relativo alla Sezione A - Incendio, se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 29 - "Esclusioni", lettera c).

Art. 68| Indennizzo separato

A richiesta del Contraente e dell'Assicurato, l'indennizzo potrà essere regolato per ciascuna unità tecnica singolarmente considerata, come se, per ogni unità tecnica fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna unità tecnica un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da AXA a titolo di indennizzo per il sinistro.

Art. 69| Riduzione delle somme assicurate a seguito di furto o rapina, estorsione, rottura lastre, rottura di apparecchi elettronici e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole unità tecniche di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso AXA decidesse invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di AXA dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrate nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di AXA di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 7 - "Recesso in caso di sinistro".

Garanzia R.C.T. - Che cosa è garantito

Art. 70| Disposizioni

Le condizioni e premi della presente assicurazione di Responsabilità Civile sono convenuti sulle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato che le merci sono detenute in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio dell'attività commerciale assicurata.

Art. 71| Massimale R.C.T.

L'assicurazione R.C.T. s'intende prestata sino a concorrenza del massimale indicato in polizza che rappresenta l'obbligazione massima di AXA, per capitale, interessi e spese per ogni sinistro.

I limiti di risarcimento previsti non s'intendono in aggiunta al massimale, ma sono una parte dello stesso e rappresentano l'obbligazione massima di AXA, per capitale, interessi e spese per la singola unità tecnica o condizione speciale interessata, per ogni sinistro e, quando previsto, per ogni anno assicurativo.

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 72| Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i sinistri che avvengano in Europa (salvo quando diversamente convenuto).

Art. 73| Responsabilità Civile verso Terzi

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi previsti dall'oggetto dell'assicurazione.

Responsabilità derivante all'Assicurato da lavoratori non dipendenti

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi da persone delle quali il medesimo si avvale, in forma saltuaria ed occasionale, per l'espletamento dell'attività oggetto dell'assicurazione.

L'assicurazione R.C.T. vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere (compresi i familiari coadiuvanti), il cui impiego sia ammesso e disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti, purché il fatto sia riconducibile all'ambito delle mansioni affidategli dall'Assicurato.

Art. 74| Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

a) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza o di lavoro parasubordinato con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;

d) le società o Enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate ai sensi dell'art. 2359 C.C.

Art. 75| Estensione al novero dei terzi

A parziale deroga dell'Art. 74 - "Persone non considerate terzi", lettera c), sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione limitatamente alle lesioni corporali, escluse le malattie professionali:

1) i titolari ed i dipendenti di aziende che possono trovarsi nell'ambito dell'esercizio o deposito commerciale, per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo di attrezzature ed impianti, pulizia, consegna, prelievo e rifornimento comprese operazioni di carico e scarico;
2) i liberi professionisti, agenti, rappresentanti che abbiano rapporti con l'Assicurato e frequentino l'esercizio o deposito commerciale, per ragione del loro incarico;
3) i titolari ed i dipendenti di ditte o enti incaricati di svolgere accertamenti e/o controlli.

Garanzia Base R.C.T. - Che cosa è assicurato

Art. 76| R.C.T. - Garanzia base (E1) - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio dell'attività indicata in polizza e comprende, altresì a titolo esemplificativo, i rischi derivanti:

- dalla **proprietà, conduzione o uso del fabbricato, destinato ad esercizio o deposito commerciale,** e relativi impianti fissi (compresi i rischi derivanti da antenne riceventi radiotelevisive), in buono stato di conservazione e manutenzione. Ad integrazione della definizione di fabbricato, sono comprese le pertinenze quali: dipendenze, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, parchi, alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade private e parcheggi pertinenziali, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti.

  Sono compresi i danni conseguenti a **lavori di ordinaria manutenzione** eseguiti in economia dell'Assicurato. La garanzia opera sempre che l'Assicurato abbia rispettato quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

  Sono esclusi i danni ad opere e cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, e sulle quali si eseguono i lavori.

  L'assicurazione comprende inoltre i danni:
  - **da ghiaccio o neve non rimossi a tempo debito dai tetti, marciapiedi e cortili;**
  - relativamente alla proprietà del fabbricato, **da spargimento di acqua e rigurgito dei sistemi di scarico purché** conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento (con esclusione dei danni causati da umidità, stillicidio e da gelo).

    Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 100,^{00} euro; per i danni derivanti da un'unica causa, la franchigia si applica una sola volta qualunque siano le unità tecniche interessate.

  Qualora i locali di proprietà facciano parte di un condominio, l'assicurazione è valida per la parte di fabbricato indicato in polizza ivi compresa la quota di responsabilità a carico dell'Assicurato per danni derivanti dalla proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini;
- dalla **proprietà, uso e circolazione di carrelli elevatori** nell'ambito di aree di pertinenza dell'esercizio o deposito commerciale;

- da **esistenza di tende** in genere e strutture in spazi aperti di pertinenza dell'esercizio o depositi commerciale;
- dalla **partecipazione a convegni, mostre, fiere, esposizioni e mercati,** compreso il rischio derivante dall'allestimento o rimozione degli stand;
- da **esercizio di magazzini, uffici e depositi** ovunque ubicati in Italia e Repubblica di San Marino, purché inerente all'attività dichiarata in polizza;
- dalla **proprietà o dall'utilizzo di cani anche da guardia,** nell'ambito del rischio assicurato;
- dal **servizio antincendio** interno o dell'intervento diretto degli addetti per tale scopo, con esclusione dei danni necessari il cui verificarsi è riconducibile in linea causale a interventi per la circoscrizione dell'incendio;
- dalla **proprietà, posa e manutenzione di insegne luminose e non, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni,** con esclusione dei danni alle cose su cui sono installati, ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- dall'**esistenza ed uso**, nei locali assicurati, **di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande nonché gestione di mensa e bar aziendale**, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande;
- dall'**uso e circolazione di velocipedi, ciclofurgoni e mezzi di trasporto a mano** da parte degli addetti per ragioni di servizio;
- dall'**erogazione di corsi di addestramento, formazione e stage**;
- da **errata od insufficiente segnaletica nei parcheggi** pertinenti l'esercizio o deposito commerciale;
- da **organizzazione di visite all'esercizio o deposito commerciale, presentazione e dimostrazione dei prodotti**;
- dall'**uso per legittima difesa di armi** anche da fuoco nell'ambito dell'esercizio o deposito commerciale;
- dall'**organizzazione di attività ricreative e sportive, di gite aziendali**;
- da **servizio di pronto soccorso e/o medico** prestato da personale dell'esercizio o deposito commerciale, compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale infermieristico addetto al servizio purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere tale attività.

Relativamente a bar, gelaterie, birrerie, pub, fast - food, pizzerie, trattorie e ristoranti - a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 86 - "Esclusioni" lettera c) punto 4) - la garanzia è estesa ai danni cagionati ai capi di vestiario indossati dai clienti. Tale estensione è altresì operante per barbieri e parrucchieri purché i danni siano conseguenti all'applicazione di tinture, decoloranti o prodotti per permanenti. I componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.

Per ogni danno risarcibile a capi di vestiario indossati dai clienti verrà invece applicata una franchigia di 150,^{00} euro ed il limite di risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari a 1.000,^{00} euro.

Relativamente alle attività Massaggiatore, Estetista - Visagista ed Estetica - Istituto di bellezza - Centro estetico la garanzia comprende i danni cagionati in occasione dei servizi professionali prestati a domicilio dei clienti. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e dall'esercizio di sauna, bagno turco, vasche idromassaggio eventualmente presenti nell'esercizio assicurato, ma non comprende il rischio relativo alla proprietà e all'esercizio di piscine.

Condizioni Speciali R.C.T.

(Operanti con la Garanzia Base R.C.T. in relazione al rischio assicurato)

Art. 77| Prelievo, consegna e rifornimento merci

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni derivanti da operazioni di consegna a domicilio delle cose vendute, nonché da operazioni di prelievo e rifornimento, compreso il carico e lo scarico, delle merci. Limitatamente alle suddette operazioni, svolte presso terzi, sono compresi i danni alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno risarcibile una franchigia di 150,00 euro per sinistro; il limite di risarcimento, relativamente ai danni a cose, per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 10% del massimale assicurato.

Art. 78| Smercio

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per danni cagionati dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti stessi.

In tal caso l'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza ed il massimale per sinistro indicato in polizza, alla unità tecnica E1 - Garanzia base R.C.T., rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo; l'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per i danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti:

- per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nell'esercizio commerciale;
- per i prodotti cosmetici (compresi saponi) di produzione propria venduti nell'esercizio commerciale per profumerie e centri estetici;
- per i prodotti galenici (compresi eventuali prodotti cosmetici) di produzione propria venduti nell'esercizio commerciale per le farmacie.

In tal caso l'assicurazione è prestata solamente per danni verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano entro un anno dalla somministrazione o vendita.

L'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione.

Limitatamente ai danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti la garanzia è prestata, per sinistro e per anno assicurativo, sino a concorrenza del 50% del massimale indicato in polizza alla unità tecnica E1 - "R.C.T. - Garanzia base".

Per i danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti:

- una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti è considerato unico sinistro;
- restano in ogni caso sempre esclusi i danni verificatisi all'estero a seguito di esportazione occulta (salvo per Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano).

Art. 79| Committenza

L'assicurazione R.C.T. opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C.:

a) **Committenza auto -** per danni cagionati a terzi dagli addetti, purché muniti di regolare patente di abilitazione, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia committenza auto è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate ed è operante, a deroga dell'Art. 72 - "Estensione territoriale", entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano ed è prestata con una franchigia di 150,00 euro per sinistro;

b) di **lavori di ordinaria manutenzione** dei fabbricati dell'esercizio o deposito commerciale assicurato;

c) di **lavori di straordinaria manutenzione** dei fabbricati ed impianti dell'esercizio o deposito commerciale assicurato, purché siano stati designati i Responsabili dei Lavori quando e come previsto dalle leggi in vigore (compreso il D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni).

La presente garanzia risulta subordinata ai seguenti requisiti essenziali:

- designazione dei responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008);
- i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle leggi vigenti ed assicurati al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività;
- le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all'Albo di categoria ed assicurate al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile.

Per ogni sinistro si applicherà uno scoperto del 20% con un minimo di 1.000,00 euro ed un massimo risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, pari al 10% del massimale assicurato.

Restano comunque esclusi dalla garanzia R.C. committenza:

- i lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 metri o a rischi di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a 1,5 metri o a rischi di lavori in pozzi;
- i lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.

d) di **lavori di posa e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e simili**, ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;

e) di **lavori di pulizia e manutenzione di impianti e attrezzature, dall'esercizio della mensa aziendale, dalla distribuzione di cibi e bevande, dal servizio di vigilanza** anche armata e **dal servizio medico o di pronto soccorso**, presso l'esercizio o deposito commerciale assicurato;

f) di **lavori relativi a consegna e/o posa in opera ed installazione delle cose vendute**.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di AXA nei confronti dei responsabili.

Art. 80| Danni a mezzi sotto carico e scarico

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Limitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso.

Per ogni sinistro, si deduce una franchigia di 150,00 euro.

Art. 81| Danni da interruzione o sospensione di attività

L'assicurazione R.C.T. comprende, a deroga dell'Art. 86 - "Esclusioni", lettera i) punto 3), i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza.

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno risarcibile uno scoperto del 10% e, comunque, un minimo di 1.600,00 euro per sinistro; il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 5% del massimale assicurato.

Qualora il danno da interruzioni o sospensioni di attività derivi da un danno materiale e diretto da incendio, cagionato ai beni di terzi da cose dell'Assicurato, il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 10% del massimale assicurato.

Art. 82| Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni a veicoli a motore di prestatori di lavoro e di terzi, parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'esercizio o deposito commerciale assicurato oppure in appositi parcheggi ad essi riservati. Sono esclusi i danni da incendio, da furto e quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi.

Per ogni veicolo danneggiato si deduce una franchigia di 150,00 euro.

Art. 83| Danni da inquinamento accidentale

L'assicurazione R.C.T. comprende, a parziale deroga dell'Art. 86 - "Esclusioni", lettera a) punto 1), i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e attrezzatura dell'esercizio o deposito commerciale assicurato.

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno risarcibile uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500,00 euro; il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 5% del massimale assicurato.

Relativamente al rischio "Articoli fotografici compreso sviluppo e stampa" (cod. 2429), l'assicurazione R.C.T. comprende, a parziale deroga dell'Art. 86 - "Esclusioni", lettera a) punto 1), i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, provocati da sostanze quali acidi od altri prodotti di qualunque natura necessari per lo sviluppo e/o stampa di materiale fotografico fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di contenitori e/o impianti di raccolta e stoccaggio.

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno risarcibile uno scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro; il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 5% del massimale assicurato.

Art. 84| Responsabilità personale degli addetti

L'assicurazione è valida anche per la responsabilità civile personale degli addetti dell'Assicurato per danni a persone o a cose involontariamente cagionati nello svolgimento delle loro mansioni, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Relativamente a tale estensione di garanzia, AXA risponde per:

a) i danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato e i prestatori di lavoro, nei limiti del massimale previsto dall'Unità Tecnica E1 - R.C.T. ed alle condizioni e nei termini previsti per la garanzia R.C.T.;

b) i danni derivanti da morte o invalidità permanente da infortunio cagionati agli altri addetti - qualora operante l'Unità Tecnica R.C.O. (E2) - nei limiti del massimale R.C.O. ed alle condizioni e nei termini previsti per la garanzia R.C.O. stessa.

Art. 85| Danni da incendio

L'assicurazione R.C.T., a parziale deroga del successivo Art. 86 - "Esclusioni", lettera e) punto 2), comprende i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio:

a) del fabbricato destinato ad esercizio o deposito commerciale e relativo contenuto di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuto;

b) limitatamente ai lavori presso terzi, di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute; per ogni sinistro si deduce una franchigia di 150,00 euro.

Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 50% del massimale assicurato, comunque con il massimo di 500.000,00 euro.

Garanzia R.C.T. - Che cosa non è assicurato

Art. 86| Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia R.C.T.:

a) i danni conseguenti a:
   1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dall'Art. 83 - “Danni da inquinamento accidentale”;
   2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
   3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;

b) i danni:
   1) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore;
   2) da proprietà ed uso di natanti e da unità naviganti a motore;
   3) da impiego di aeromobili;
   4) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;

c) i danni:
   1) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
   2) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle di cui debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis C.C., salvo, quando operante, quanto previsto dall’Art. 88 - “R.C.T. - Cose portate dai clienti” (E4);
   3) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo, quando operante, quanto previsto dal punto 2) dell’Art. 87- “Estensioni danni a cose (E3);
   4) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto dall'Art. 76 “R.C.T. - Garanzia base” (E1), dall’Art. 77 - “Prelievo, consegna e rifornimento merci” e, quando operante, dal punto 1) dell’Art. 87- “Estensioni danni a cose” (E3);

d) i danni:
   1) a condutture ed impianti sotterranei;
   2) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;

e) i danni:
   1) da furto, salvo, quando operante, quanto previsto dall’Art. 88 - “R.C.T. - Cose portate dai clienti” (E4);
   2) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'Art. 85 - “Danni da incendio”;

f) i danni provocati da persone non addetti, operanti nell'esercizio o deposito commerciale, salvo quanto disciplinato dall'Art. 73 - “Responsabilità civile verso terzi”;

g) i danni cagionati da:
   1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione, salvo quando operante, quanto previsto dall’Art. 78 - “Smercio”;
   2) opere, installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o consegna degli stessi nonché, da operazioni presso terzi di: installazione e montaggio, assistenza, manutenzione e riparazione, verificatisi sia durante che dopo l'esecuzione dei lavori delle suddette operazioni, salvo quanto previsto dal punto 1) dell’Art. 87 - “Estensioni danni a cose” (E3);

h) i danni derivanti dalla proprietà di fabbricati e relativi impianti che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata, fatta eccezione per le porzioni di civile abitazione facenti parte del fabbricato destinato ad esercizio o deposito commerciale assicurato;

i) i danni:
   1) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
   2) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
   3) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'Art. 81 - "Danni da interruzione e sospensione di attività" e, quando operante, quanto previsto dal punto 1) lettera c) dell'Art. 87 - "Estensione danni a cose " (E3);
   4) derivanti da campi elettromagnetici;
   5) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto.

Ed inoltre, relativamente alla proprietà del fabbricato, sono esclusi i danni:

j) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;

k) relativamente alla manutenzione straordinaria, derivanti da ampliamenti, sopraelevazione o demolizione di fabbricati nonché i lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 metri o a rischi di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a 1,5 metri o a rischi di lavori in pozzi.

La garanzia R.C.T. non è operante per i danni:

l) direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;

m) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista;

n) agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;

o) derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra.

Relativamente alle attività di:

- **parrucchiere, massaggiatore, estetista, visagista, centro estetico** e similari l'assicurazione è operante a condizione che i trattamenti praticati non richiedano controllo o sorveglianza medica e che il Titolare e le persone addette siano in possesso dei requisiti di legge per l'attività svolta;
- **farmacia**, l'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta;
- **armeria, caccia e pesca,** a parziale deroga di quanto previsto alla lettera i) punto 1), la garanzia R.C.T. è operante con il limite di risarcimento per sinistro pari al 20% del massimale assicurato, anche per i danni derivanti da detenzione di munizioni e/o di fuochi artificiali sempre che detenuti nei limiti delle norme vigenti.

Garanzie Complementari R.C.T.

(Operanti solo se richiamate in polizza e corrisposti i relativi premi)

Art. 87| R.C.T. - Estensioni danni a cose (E3)

L'assicurazione Responsabilità Civile Terzi derivante all'Assicurato ai sensi di legge, viene estesa alle seguenti garanzie attinenti al rischio assicurato:

1) per danni:

   a) provocati, a parziale deroga dell'Art. 86 - "Esclusioni", lettera g) punto 2), **durante l'esecuzione presso terzi dei lavori di installazione e montaggio, assistenza, manutenzione e riparazione, dei prodotti venduti.**

      La garanzia comprende altresì, a parziale deroga dell'Art. 86 - Esclusioni, lettera c) punto 4), i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei suddetti lavori.

      Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno risarcibile una franchigia di 150,00 euro ed il limite di risarcimento, relativamente ai danni a cose, per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari al 10% del massimale assicurato;

   b) **verificatisi per errore di esecuzione dei lavori** previsti alla precedente lettera a), dopo la loro ultimazione ed entro un anno dall'installazione o dall'intervento sui prodotti, purché denunciati ad AXA durante il periodo di validità dell'assicurazione.

      Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno risarcibile uno scoperto del 10% con un minimo di 250,00 euro ed il limite di risarcimento, relativamente ai danni a cose, per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari al 5% del massimale assicurato;

   c) derivanti, a deroga dell'Art. 86 - "Esclusioni", lettera i) punto 3), **da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività** industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente estensione di garanzia.

      Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno risarcibile una franchigia di 1.600,00 euro ed il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 5% del massimale assicurato.

      Si conviene comunque, che per la presente estensione di garanzia, il massimale previsto in polizza all'unità tecnica E1 - R.C.T. Garanzia base, rappresenta la massima esposizione per uno o più sinistri nello stesso periodo assicurativo annuale.

      Non sono indennizzabili i danni:

      a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;

      b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;

      c) da mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo di impianti di refrigerazione;

      d) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;

      e) da mancato o intempestivo intervento manutentivo;

      f) da attività di manutenzione o installazione di funivie, seggiovie ed impianti simili di risalita;

2) per **danni cagionati,** a parziale deroga dell'Art. 86 - "Esclusioni", lettera c) punto 3), **a cose di terzi, inerenti l'attività dell'esercizio assicurato, sollevate, caricate o scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi.**

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno risarcibile uno scoperto del 20% con un minimo di 250,00 euro; il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari al 5% del massimale assicurato col massimo di 50.000,00 euro;

Sono esclusi i danni:

a) a cose eccedenti per peso il limite di capacità di sollevamento del mezzo impiegato;

b) a cose di cristallo e vetro, marmi in lastre, oggetti d'arte, veicoli ed natanti quando il danno non dipende da rottura del mezzo meccanico impiegato.

Art. 88| R.C.T. - Cose portate dai clienti (E4)

La garanzia è valida, a parziale deroga dell'Art. 86 - "Esclusioni", lettera c) punto 2), per la Responsabilità Civile Terzi derivante all'Assicurato per danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis C.C., per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate, ma non indossate, dai medesimi nell'esercizio commerciale assicurato.

I componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno risarcibile uno scoperto del 10% con un minimo di 150,00 euro per ogni cliente danneggiato; il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari al 5‰ (pro mille) del massimale assicurato comunque col massimo di 10.000 euro.

Non sono indennizzabili gli oggetti preziosi, i valori ed i veicoli, salvo quanto previsto dall'Art. 82 - "Danni a veicoli di prestatori di lavoro e di terzi".

Garanzia R.C.O. - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro

(Operante solo se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art. 89| R.C.O. - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (E2) - Oggetto dell'assicurazione

Massimale garanzia R.C.O.

La garanzia R.C.O. è prestata per ogni sinistro sino a concorrenza del massimale indicato in polizza alla unità tecnica E2 - "Garanzia R.C.O. - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro" con un limite pari al 50% del massimale stesso per ogni prestatore di lavoro infortunato che abbia subito morte o lesioni corporali.

Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile anche in relazione al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni:

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per gli **infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti** (compresi dirigenti) **o a questi equiparati** in quanto assicurati INAIL addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, anche sulla base di quanto regolato dal D. Lgs. n. 38/2000;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente obiettivamente valutabile.

Rimane comunque a carico dell'Assicurato per ogni infortunato una franchigia minima di 2.600,00 euro.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Agli effetti dell'assicurazione R.C.O. limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro subordinato dipendenti dall'Assicurato.

Non costituisce motivo di decadenza dell'assicurazione la mancata assicurazione presso l'INAIL di parte dei prestatori di lavoro soggetti all'obbligo assicurativo INAIL per inesatta interpretazione delle norme vigenti.

Estensione della garanzia R.C.O. ai prestatori di lavoro non soggetti ad obbligo di assicurazione INAIL

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000, cagionati ai **prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti nonché ai lavoratori para-subordinati, non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL** addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente obiettivamente valutabile.

Rimane comunque a carico dell'Assicurato per ogni infortunato una franchigia minima di 2.600,00 euro.

Estensione della garanzia R.C.O. ai lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs 10/09/2003 n° 276

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000, cagionati ai **prestatori di lavoro distaccati da altre aziende o somministrati**, per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente obiettivamente valutabile.

Rimane comunque a carico dell'Assicurato per ogni infortunato una franchigia minima di 2.600,00 euro.

La presente estensione opera a condizione che i prestatori di lavoro per i quali vale la presente garanzia siano forniti ed utilizzati nel rispetto delle norme di legge (D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 ed eventuali successive modificazioni).

La presente estensione di garanzia vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall'impresa fornitrice o distaccante o dall'INAIL ai sensi del Codice Civile.

Art. 90| R.C.O. - Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 91| R.C.O. - Esclusioni e limitazioni

La garanzia R.C.O. non è valida:

a) per le malattie professionali;
b) per i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
c) per i danni derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
d) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;

e) per i danni derivanti da campi elettromagnetici;
f) per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
g) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.

Relativamente all'attività di **armeria, caccia e pesca**, a parziale deroga di quanto previsto alla lettera b), la garanzia R.C.O. è operante anche per i danni derivanti da detenzione di munizioni e/o di fuochi artificiali sempre che detenuti nei limiti delle norme vigenti.

Garanzia Particolare R.C. sola proprietà del fabbricato

(Operante solo se richiamata in polizza, indicato il valore del fabbricato e corrisposto il premio)

Art. 92| R.C. limitata alla sola proprietà del fabbricato (E5)

La garanzia è prestata per i rischi derivanti dalla **proprietà del fabbricato** dell'Assicurato indicato in polizza, anche se locato a terzi, destinato ad esercizio o deposito commerciale, compresi i relativi impianti fissi (compresi i rischi derivanti da antenne riceventi radio-televisive), in buono stato di conservazione e manutenzione. Ad integrazione della definizione di fabbricato, sono comprese le pertinenze quali: dipendenze, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, parchi, alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade private ed i parcheggi pertinenziali, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti.

Ad integrazione dell'Art. 75 - "Estensione al novero dei terzi", nonché a parziale deroga dell'Art. 74 - "Persone non considerate terzi", sono considerati terzi limitatamente alla presente garanzia gli affittuari, i loro familiari e dipendenti nonché i dipendenti dell'Assicurato stesso che prendano parte all'attività esercitata nel fabbricato assicurato.

È compresa la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C.:

1) di **lavori di ordinaria manutenzione** dei fabbricati dell'esercizio commerciale o deposito assicurato;
2) di **lavori di straordinaria manutenzione** dei fabbricati ed impianti dell'esercizio commerciale o deposito assicurato, purché siano stati designati i Responsabili dei Lavori quando e come previsto dalle leggi in vigore (compreso il D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni).

La presente garanzia risulta subordinata ai seguenti requisiti essenziali:
- designazione dei responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008);
- i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle leggi vigenti ed assicurati al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività;
- le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all'Albo di categoria ed assicurate al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile.

Per ogni sinistro si applicherà uno scoperto del 20% con un minimo di 1.000,^{00} euro ed un massimo risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, pari al 10% del massimale assicurato.

Restano comunque esclusi dalla garanzia R.C. committenza:
- i lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 metri o a rischi di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a 1,5 metri o a rischi di lavori in pozzi;
- i lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.

Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato di proprietà dell'Assicurato indicato in polizza, con il limite di risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, pari al 50% del massimale assicurato alla unità tecnica E5 - "R.C. limitata alla sola proprietà del fabbricato" comunque con il massimo di 500.000,00 euro. Si intendono altresì espressamente operanti le Condizioni Speciali di cui agli Artt. 81 - "Danni da interruzione o sospensione di attività" e 83 - "Danni da inquinamento accidentale", con i limiti dalle stesse previsti.

Qualora i locali di proprietà facciano parte di un condominio, l'assicurazione è valida per la parte di fabbricato indicato in polizza ivi compresa la quota di responsabilità a carico dell'Assicurato per danni derivanti dalla proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

Per i danni da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna resta a carico dell'Assicurato, per ogni danno risarcibile, una franchigia di 100,00 euro per sinistro. Per i danni derivanti da un'unica causa la franchigia si applica una sola volta qualunque siano le unità tecniche interessate.

La garanzia non comprende, oltre a quanto previsto dall'Art. 86 - "Esclusioni," i danni derivanti:
- da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nel fabbricato assicurato.

Il valore risultante dal contratto deve corrispondere al valore a nuovo del fabbricato. Se al momento del sinistro il valore a nuovo supera di oltre il 10% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, AXA risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nel limite del massimale ridotto in eguale proporzione.

Cosa fare in caso di sinistro

Art. 93| Modalità per la denuncia in caso di sinistro

Il Contraente e/o Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o ad AXA entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del sinistro nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro (Assicurato, Proprietario, eventuali infortunati, altri soggetti danneggiati, ecc.) compresi gli eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio) nonché l'indicazione delle eventuali Autorità intervenute (Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, INAIL, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.

Il Contraente e/o Assicurato deve inoltre comunicare, nel più breve tempo possibile, all'Agenzia o ad AXA tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 94| Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

AXA assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere ad AXA o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di **10 giorni** dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra AXA e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

AXA non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

Art. 95| Tolleranza numero addetti - Riduzione del risarcimento (non valido per l'unità tecnica E5 - R.C. limitata alla sola proprietà del fabbricato)

Il premio della Sezione E - Responsabilità Civile, è determinato in base al numero degli addetti dichiarato dal Contraente o Assicurato al momento della stipulazione della polizza.

In caso di variazione del numero degli addetti in corso del contratto, il Contraente o l'Assicurato dovrà darne comunicazione ad AXA entro 15 giorni dal momento della variazione medesima.

Qualora all'insorgere di un sinistro tale numero dovesse risultare non superiore di:

a) **1 addetto** se socio, familiare coadiuvante o lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rispetto a quello dichiarato in origine o nell'ultima comunicazione fatta ad AXA dal Contraente o Assicurato, se il numero complessivo degli addetti è inferiore a 15;

nonché

b) **2 addetti** se lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato o lavoratori parasubordinati (es. lavoratore dipendente con contratto a tempo determinato, tirocinante/stagista, lavoratore a progetto, ecc.), rispetto a quello dichiarato in origine o nell'ultima comunicazione fatta ad AXA dal Contraente o Assicurato, se il numero complessivo degli addetti è inferiore a 15;

oppure

c) **1 addetto** se socio, familiare coadiuvante o lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rispetto a quello dichiarato in origine o nell'ultima comunicazione fatta ad AXA dal Contraente o Assicurato, se il numero complessivo degli addetti è uguale o superiore a 15;

nonché

d) **4 addetti** se lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato o lavoratori parasubordinati (es. lavoratore dipendente con contratto a tempo determinato, tirocinante/stagista, lavoratore a progetto, ecc.), rispetto a quello dichiarato in origine o nell'ultima comunicazione fatta ad AXA dal Contraente o Assicurato, se il numero complessivo degli addetti è uguale o superiore a 15;

AXA rinuncerà ad applicare il disposto dell'art. 1898 C.C., ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'indennizzo/risarcimento.

In caso di discordanza superiore, verrà applicata la regola proporzionale prevista dal citato articolo, senza tener conto nel calcolo dell'indennizzo/risarcimento della tolleranza concessa.

Tabella limiti di risarcimento, scoperti e franchigie

Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE		
Garanzia Base R.C.T.	**Limite di risarcimento**	**Scoperto e/o franchigia**
Danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico	-	100 euro per sinistro
Danni a capi di vestiario indossati dai clienti (relativamente a bar, gelaterie, birrerie, pub, fast-food, pizzerie, trattorie, ristoranti, barbieri e parrucchieri)	1.000 euro per sinistro/anno	150 euro per sinistro
Condizioni Speciali R.C.T. (Operanti con la Garanzia R.C.T. in relazione al rischio assicurato)	**Limite di risarcimento**	**Scoperto e/o franchigia**
Prelievo, consegna e rifornimento merci	Per danni a cose 10% del massimale assicurato sinistro/anno	150 euro per sinistro
Smercio: per i danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti di produzione propria (alimentari - cosmetici - galenici)	50% del massimale assicurato sinistro/anno	-
Committenza auto	-	150 euro per sinistro
Committenza straordinaria manutenzione	10% del massimale assicurato sinistro/anno	Scoperto 20% col minimo di 1.000 euro per sinistro
Danni a mezzi sotto carico e scarico	-	150 euro per sinistro
Danni da interruzione o sospensione di attività	5% del massimale assicurato sinistro/anno tale limite è elevato al 10% per i danni derivanti da incendio	Scoperto 10% col minimo di 1.600 euro per sinistro
Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi	-	150 euro per veicolo danneggiato
Danni da inquinamento accidentale	5% del massimale assicurato sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per sinistro Scoperto 10% col minimo di 250 euro per sinistro per "Articoli fotografici compreso sviluppo e stampa"
Danni da incendio	50% del massimale assicurato col massimo di 500.000 euro sinistro/anno	150 euro per sinistro limitatamente ai lavori presso terzi

Tabella limiti di risarcimento, scoperti e franchigie

Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE		
Garanzie Complementari R.C.T. Estensione danni a cose (E3)	**Limite di risarcimento**	**Scoperto e/o franchigia**
Danni durante l'esecuzione presso terzi dei lavori di installazione e montaggio, assistenza, manutenzione e riparazione dei prodotti venduti	Relativamente ai danni a cose 10% del massimale assicurato sinistro/anno	150 euro per sinistro
Danni verificatisi per errore di esecuzione dei lavori dopo la loro ultimazione (entro un anno dall'installazione o intervento)	Relativamente ai danni a cose 5% del massimale assicurato sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 250 euro per sinistro
Danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della garanzia "RCT - Estensione danni a cose"	5% del massimale assicurato sinistro/anno	1.600 euro per sinistro
Danni cagionati a cose di terzi sollevate, caricate o scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi	5% del massimale assicurato col massimo di 50.000 euro sinistro/anno	Scoperto 20% col minimo di 250 euro per sinistro
Garanzia Complementare R.C.T. Cose portate dai clienti (E4)	**Limite di risarcimento**	**Scoperto e/o franchigia**
Cose portate dai clienti	5‰ (pro mille) del massimale assicurato comunque col massimo di 10.000 euro sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 150 euro per ogni cliente danneggiato
Garanzia Base R.C.O.	**Limite di risarcimento**	**Scoperto e/o franchigia**
Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro	50% del massimale R.C.O. per ogni prestatore di lavoro infortunato che abbia subito morte o lesioni corporali	Danni ai sensi del Codice Civile per ogni infortunato una franchigia minima di 2.600 euro
Garanzia Particolare R.C. limitata alla sola proprietà del fabbricato	**Limite di risarcimento**	**Scoperto e/o franchigia**
Danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico	-	100 euro per sinistro
Committenza straordinaria manutenzione	10% del massimale assicurato sinistro/anno	Scoperto 20% col minimo di 1.000 euro per sinistro
Danni da incendio	50% del massimale assicurato col massimo di 500.000 euro sinistro/anno	-

Premessa

Art. 96| Gestione dei sinistri

AXA si avvale per la gestione dei sinistri di:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.

Rappresentanza generale per l'Italia
Ufficio Tutela Legale
Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma
Tel. 06.42.115.629 - Fax 06.48.70.326

di seguito denominata IPA, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Che cosa è assicurato

Art. 97| Oggetto dell'assicurazione - Oneri assicurati

Avvalendosi di IPA per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale indicato in polizza valido per sinistro, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale conseguenti ad un sinistro accaduto nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza, comprese le relative attività complementari.

L'assicurazione comprende i seguenti oneri:

- le **spese per l'intervento del legale incaricato**;
- le eventuali **spese del legale di controparte**, in caso di transazione autorizzata da IPA ai sensi del successivo Art. 104 - "Gestione del sinistro", **o quelle di soccombenza** in caso di condanna dell'Assicurato;
- le **spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere**, purché concordate con IPA ai sensi del successivo Art. 104 - "Gestione del sinistro";
- le **spese processuali nel processo penale** ai sensi dell'art. 535 Codice di Procedura Penale;
- le **spese di giustizia** in favore dell'erario del processo penale;
- le **spese attinenti all'esecuzione forzata** limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall'Assicurato.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 102 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale".

Art. 98| Oggetto dell'assicurazione - Casi assicurati

La garanzia è operante esclusivamente per i seguenti casi:

a) **controversie relative a danni subiti dall'Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti;**

b) **controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge** ove, ai sensi dell'art. 1917 C.C., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile.
L'intervento di AXA è comunque condizionato all'esistenza ed all'effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile;

c) **difesa penale dell'Assicurato per reato colposo;**

d) **controversie individuali di lavoro** relative ai dipendenti dell'Assicurato iscritti a libro paga e matricola o con i suoi agenti e rappresentanti;

e) **controversie relative alla proprietà o locazione dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività** (con esclusione delle vertenze relative a contratti di compravendita di beni immobili; quelle relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia; quelle relative a contratti di leasing immobiliare e quelle relative all'affitto di azienda);

f) **altre controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali**, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a 260,00 euro (con esclusione delle vertenze di natura contrattuale relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuate dall'Assicurato, ivi inclusa ogni controversia derivante dal pagamento del bene o della prestazione di servizio effettuata dall'Assicurato).

La garanzia è estesa ai dipendenti dell'Assicurato iscritti a libro paga e matricola, ai familiari e/o affini che prestino la loro collaborazione all'esercizio dell'impresa assicurata ed al legale rappresentante.

Nell'ipotesi di unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente/Assicurato.

Art. 99| Limiti territoriali

L'assicurazione è valida per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinata da fatti verificatisi nei paesi dell'Unione Europea e in Svizzera.

Art.100| Decorrenza della garanzia

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione e precisamente:

a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi,

e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione della polizza.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Che cosa non è assicurato

Art.101| Delimitazioni ed esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);

c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi del Contraente o dell'Assicurato;

d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario (escluse quindi, a mero titolo esemplificativo, anche le vertenze relative dall'applicazione delle sanzioni amministrative da reato ex D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche);

e) le spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla legge;

f) le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali ai sensi dell'art. 541 Codice di Procedura Penale.

Inoltre la garanzia non è operante per le controversie:

g) relative al recupero crediti;

h) derivanti dalla circolazione o navigazione:
   - di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato;
   - di aeromobili di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato;

i) di natura contrattuale relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuate dall'Assicurato;

j) nei confronti di Enti Pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;

k) di natura contrattuale nei confronti di AXA;

l) relative ai sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;

m) relative a sinistri causati da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

n) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;

o) relative ai rapporti tra soci e/o amministratori e imprese, nonché a fusioni, trasformazioni e modifiche societarie;

p) relative a marchi, brevetti, diritti di autore o di esclusiva, concorrenza sleale;

q) collettive di lavoro;

r) concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;

s) relative a contratti di leasing immobiliare;

t) relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia;

u) relative a contratti di compravendita di beni immobili;

v) relative all'affitto d'azienda;

w) relative agli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e altre disposizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro ed in materia di sicurezza nei cantieri) - salvo quanto previsto dalla relativa estensione di garanzia - "Condizione Complementare";

x) relative agli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 193/2007 e altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di "Sicurezza alimentare" - salvo, se operante, quanto previsto dalla relativa estensione di garanzia.

Infine l'assicurazione non è operante per fatti conseguenti a:

z) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio; scioperi e serrate; terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni.

Cosa fare in caso di sinistro

Art.102 | Denuncia del sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare ad AXA o ad IPA qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA o ad IPA, notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad IPA contemporaneamente alla denuncia del sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, IPA lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con IPA.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA e/o IPA.

Art.103 | Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

a) informare immediatamente IPA in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art.104 | Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro, IPA si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 102 - "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale".

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

IPA così come AXA non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici di parte ed i periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di IPA, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA e/o IPA, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata, in via alternativa, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

IPA avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art.105| Variazione e tolleranza del numero di addetti

Il premio è determinato in base al numero di addetti dell'esercizio o deposito commerciale dichiarati dal Contraente o dall'Assicurato al momento della stipulazione della polizza.

In caso di variazione del numero di addetti in corso del contratto, il Contraente o l'Assicurato dovrà darne comunicazione ad AXA entro 15 giorni dal momento della variazione medesima.

Qualora all'insorgere del sinistro il valore del numero degli addetti dovesse risultare superiore di:

- 2 unità rispetto a quello dichiarato in origine o nell'ultima comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato ad AXA, se il numero complessivo degli addetti è inferiore a 15 unità,
- 4 unità rispetto a quello dichiarato in origine o nell'ultima comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato ad AXA, se il numero complessivo degli addetti è uguale o superiore a 15 unità,

AXA non rinuncerà all'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.

Art.106| Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad IPA, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Condizione Speciale - Estensione al D. Lgs. 81/2008

(Sempre operante)

ESTENSIONE al D. Lgs. 81/2008 (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

1) **Garanzie e soggetti assicurati**

   Nei limiti del massimale indicato in polizza, le garanzie previste all'Art. 97 - "Oggetto dell'assicurazione - Oneri assicurati" vengono prestate a favore del Contraente in relazione al D. Lgs. n. 81/2008 a tutela dei diritti dei rispettivi:

   - Legali Rappresentanti;
   - Dirigenti;
   - Preposti;
   - Medico Competente;
   - Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione;

- Lavoratori Dipendenti.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i su elencati soggetti sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

Inoltre, sempre nei limiti del massimale indicato in polizza valido per sinistro e per anno assicurativo, le garanzie previste all'Art. 97 - "Oggetto dell'assicurazione - Oneri assicurati" vengono prestate a favore del Contraente in relazione al D. Lgs. n. 81/2008 a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di:

- Responsabile dei lavori;
- Coordinatore per la progettazione;
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Le garanzie valgono, nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e delle altre disposizioni normative in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro ed in materia di sicurezza nei cantieri per:

a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;

b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 Codice Penale);

c) le opposizioni e/o le impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a 260,00 euro, ciò a parziale deroga della lettera d) dell'Art. 101 - "Delimitazioni ed esclusioni".
IPA provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione della opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire ad IPA il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

2) Insorgenza del sinistro

In deroga all'Art. 100 - "Decorrenza della garanzia", ai fini della presente garanzia, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge, nell'ipotesi di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate al punto 1) "Garanzie e soggetti assicurati" o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro i procedimenti promossi a carico di più soggetti assicurati e dovuti al medesimo fatto o evento.

Garanzia Particolare - Estensione al D. Lgs. 193/2007

(Operante solo se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

ESTENSIONE AL D. Lgs. 193/2007 (e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di Sicurezza alimentare)

1) Garanzie e soggetti assicurati

Nei limiti del massimale indicato in polizza, le garanzie previste all'Art. 97 - "Oggetto dell'assicurazione - Oneri assicurati", vengono prestate al Contraente in relazione al D. Lgs. n. 193/2007 a tutela del Titolare dell'Industria Alimentare o del Responsabile delegato dal Titolare in quanto dipendente dell'Azienda.

Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs.193/2007 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di Sicurezza alimentare per:

a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;

b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);

c) le opposizioni e/o le impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie, ciò a parziale deroga della lettera d) dell'Art. 101 - "Delimitazioni ed esclusioni".

IPA provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione della opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire ad IPA il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

2) Insorgenza del sinistro

In deroga all'Art. 100 - "Decorrenza della garanzia", ai fini della presente garanzia, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia viene prestata per i sinistri siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate al punto 1) "Garanzie e soggetti assicurati" o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

Tabella limiti di rimborso

Sezione F - TUTELA LEGALE	
Garanzia Base Tutela legale	**Limite di rimborso**
Controversie relative a danni subiti dall'Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti	Massimale indicato in polizza valido per sinistro
Controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge ove, ai sensi dell'art. 1917 C.C., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile	
Difesa penale dell'Assicurato per reato colposo	
Controversie individuali di lavoro relative ai dipendenti o agenti e rappresentanti	
Controversie relative alla proprietà o locazione dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività	
Altre controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a 260,00 euro	
Condizione Speciale - Estensione al D.Lgs. 81/2008 (Sempre operante)	**Limite di rimborso**
Casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e delle altre disposizioni normative in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro ed in materia di sicurezza nei cantieri	Massimale indicato in polizza valido per sinistro
Garanzia Particolare - Estensione al D.Lgs. 193/2007 (Opzionale)	**Limite di rimborso**
Casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 193/2007 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di sicurezza alimentare	Massimale indicato in polizza valido per sinistro

Indicizzazione

(Valida se richiamata in polizza e/o indicato il relativo numero indice)

D1| Indicizzazione - Adeguamento automatico (Condizione Particolare D1)

Le somme assicurate e il relativo premio sono assoggettate ad "adeguamento automatico" in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT di Roma secondo le modalità di seguito riportate:

a) si stabilisce di adottare l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita);

b) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;

c) alla scadenza di ogni rata annua se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento (indice base), le somme assicurate alle singole unità tecniche, i massimali relativi alle garanzie di responsabilità e tutela legale ed il premio verranno variati in proporzione al rapporto tra indice di scadenza e indice base;

d) le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro il rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento (indice di scadenza).

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell'indice se ne utilizzerà altro equivalente.

È in facoltà delle Parti di rinunciare per il futuro all'applicazione della presente condizione complementare mediante lettera raccomandata da inviarsi all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio; in tal caso le somme assicurate, i massimali ed il premio rimarranno quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato.

Deroga al tacito rinnovo

(Valida se richiamata in polizza)

D2| Deroga al tacito rinnovo (Condizione Particolare D2)

A deroga dell'Art. 8 - "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione", delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Elenco attività

Con riferimento alle Condizioni Generali di Assicurazione le categorie di rischio sono stabilite in funzione della gravità del rischio (A rischio meno grave; F rischio più grave).

Voci Merceologiche	Codice	Categorie di rischio			
		Sezione A - Incendio	Sezione B - Furto	Sezione C - Cristalli	Sezione D - Resp. Civ.
Abbigliamento, boutique (escluse pellicce)	6810	E	D	A	A
Abiti da lavoro e indumenti protettivi	6830	E	C	A	A
Accessori e ricambi auto e natanti, compresi pneumatici senza montaggio ed escluse apparecchiature audiovisive	2500	E	C	A	B
Accessori e ricambi auto e natanti, esclusi pneumatici ed apparecchiature audiovisive	2501	D	C	A	B
Acque minerali, gassose e bibite analcoliche	1110	B	A	A	B
Alimentari in genere	1810	C	C	A	B
Animali vivi	9950	E	A	A	A
Antiquariato (esclusi preziosi)	0010	E	D	A	B
Apparecchi di illuminazione	2380	E	A	A	B
Apparecchi di misura, regolazione e scientifici (esclusi quelli ottici e fotografici)	2431	E	B	A	B
Apparecchiature elettriche (esclusi elettrodomestici)	2321	E	C	A	B
Apparecchiature elettroniche, calcolatori e computer	2420	E	D	A	B
Armeria, caccia e pesca (escluse pellicce)	2300	E	D	B	B
Articoli acustici, medicali e ortopedici, igienico-sanitari (esclusi farmaceutici)	2241	E	A	A	B
Articoli fotografici (escluso sviluppo e stampa)	2430	E	D	B	A
Articoli fotografici compreso sviluppo e stampa (anche digitale)	2429	E	D	B	B
Articoli in argento e da regalo	2843	E	D	B	A
Articoli in gomma e materia plastica non espansa o alveolare	4540	E	A	A	A
Articoli per campeggio	4474	E	C	A	B
Articoli per giardinaggio	4473	E	C	A	B
Articoli per l'infanzia, compreso abbigliamento	6816	E	C	A	A

Elenco attività

Voci Merceologiche	Codice	Categorie di rischio			
		Sezione A - Incendio	Sezione B - Furto	Sezione C - Cristalli	Sezione D - Resp. Civ.
Articoli religiosi e arredi sacri (esclusi preziosi)	2920	E	A	A	A
Articoli sportivi	3300	E	B	A	B
Articoli tecnico industriali	2440	E	B	A	B
Bar tabaccheria	1821	D	D	B	C*
Bar, caffetteria, vendita liquori	1820	D	C	A	C*
Barbiere-parrucchiere, parrucchiere per signora	6760	C	A	A	C*
Bazar, emporio (esclusi preziosi)	2910	E	D	A	B
Berretti e cappelli	6901	D	A	A	A
Biancheria e teleria da casa	6812	E	C	A	A
Biancheria intima, biancheria per abbigliamento	6813	E	C	A	A
Biciclette, moto e relativi accessori	2541	C	C	A	B
Biciclette, moto ed accessori (escluso abbigliamento)	2542	C	B	A	B
Bigiotteria, chincaglieria (esclusi preziosi)	2840	E	B	A	A
Biliardi, biliardini, juke-box e simili (solo depositi escluse sale giuochi)	3420	E	B	A	B
Birreria, pub	1120	D	C	A	C*
Borse e borsette, ombrelli, articoli in pelle	4340	D	D	A	A
Caldaie e bruciatori, stufe (depositi)	2215	B	A	A	B
Calzature	4350	E	C	A	A
Calze	6820	D	C	A	A
Cartoleria, cartolibreria e articoli di cancelleria	4180	D	C	A	A
Casalinghi, bomboniere, coltelli e posate, arrotino	2280	D	B	A	B
Ceramiche artistiche, cristalleria, maioliche, porcellane	5330	D	B	A	A
Ceramiche per pavimenti e rivestimenti	5320	B	A	A	B

Elenco attività

Voci Merceologiche	Codice	Categorie di rischio			
		Sezione A - Incendio	Sezione B - Furto	Sezione C - Cristalli	Sezione D - Resp. Civ.
Cereali e granaglie	1210	C	A	A	B
Chiosco - Bar, caffetteria, tavola calda (esclusi venditori ambulanti)	9091	E	C	B	C*
Chiosco - Edicola vendita giornali, compresi supporti audiovisivi, libri, (esclusi venditori ambulanti)	9092	E	C	B	A
Chiosco - Fioraio (esclusi venditori ambulanti)	9093	F	B	B	A
Chiosco - Frutta e verdura (esclusi venditori ambulanti)	9094	E	C	B	B
Colori, coloranti, smalti, solventi e vernici, mesticheria, carta da parati, decorazioni, linoleum e moquette	7340	F	A	A	B
Combustibili solidi e liquidi (escluse stazioni di servizio), lubrificanti	7120	F	B	A	B
Concessionaria auto e roulotte (senza officina)*	2511	B	C	A	A
Concessionaria barche, natanti e canotti (senza officina)	2570	E	B	A	A
Concessionaria macchine agricole e movimento terra (senza officina)	2220	B	B	A	B
Coperte, copriletti, materassi	6811	E	B	A	A
Copisteria, eliografia, fotocopie	4181	D	A	A	A
Coppe, medaglie, trofei, timbri e targhe (esclusi argento e preziosi)	2720	D	B	A	A
Corde, cordami e funi	6710	E	A	A	A
Cornici, cristalli, porte, specchi e vetri	3310	E	A	A	B
Damigiane, fiaschi, botti e articoli enologici	5531	E	A	A	B
Detersivi e detergenti	8740	D	B	A	A
Dischi, nastri, musicassette e videocassette	4630	E	C	A	A
Dolciumi, confetteria e pasticceria con forno	1350	D	B	A	C*
Dolciumi, confetteria e pasticceria senza forno	1354	C	B	A	B
Drogheria, droghe e coloniali	1830	E	C	A	B
Edicola giornali compresi supporti audiovisivi (in fabbricato in muratura conforme definizione - esclusi chioschi)	4230	D	B	A	A
Edilizia, manufatti e materiali (esclusi espansi o alveolari ed escluso bronzo, ottone, rame e stagno)	5420	E	A	A	B
Edilizia, manufatti e materiali incombustibili	5414	B	A	A	B

* La garanzia complementare "VEICOLI ALL'APERTO nell'area cintata in uso all'Assicurato" (B7) non è operante per i concessionari di Roulotte, salvo patto speciale.

Elenco attività

Voci Merceologiche	Codice	Categorie di rischio			
		Sezione A - Incendio	Sezione B - Furto	Sezione C - Cristalli	Sezione D - Resp. Civ.
Elettrodomestici (esclusi audiovisivi)	2610	D	C	A	B
Elettrodomestici audiovisivi, autoradio, Hi-Fi	2621	E	D	A	B
Enoteca, bottiglieria, cantina, fiaschetteria, osteria	1160	D	C	A	C*
Erboristeria e prodotti macrobiotici	1762	F	B	A	B
Estetica - Istituto di bellezza - Centro estetico con trattamenti che non richiedono controllo medico	0071	E	A	A	C*
Estetista, visagista	0070	E	A	A	C*
Farmacia	7550	D	D	A	C
Farmacia (esclusi stupefacenti)	7560	D	C	A	A
Ferramenta, utensileria	2230	C	C	A	B
Filatelia, numismatica	9330	E	D	A	A
Filati in genere	6511	D	C	A	A
Fioraio (in fabbricato in muratura conforme definizione - esclusi chioschi)	9920	F	A	A	A
Fiori artificiali	4433	F	A	A	A
Foderami	6512	D	C	A	A
Formaggi duri (depositi)	1610	C	C	A	B
Formaggi, latticini, burro, yogurt	1621	C	B	A	B
Galleria d'arte (esclusi preziosi), quadri	0020	E	D	A	A
Gelateria, cremeria con produzione propria	1360	D	B	A	C*
Gelateria, cremeria senza produzione propria	1365	D	B	A	B*
Giocattoleria (esclusi giocattoli pirici)	2710	E	B	A	A
Gioielleria, oreficeria, orologeria	2845	C	-	B	A
Hobbistica, articoli di bricolage, modellismo	3311	E	B	A	B
Idraulica, idrotermosanitari	2240	C	B	A	B
Latteria	1623	D	B	A	B
Legname (squadrati e tavolame)	3115	E	A	A	B

Elenco attività

Voci Merceologiche	Codice	Categorie di rischio			
		Sezione A - Incendio	Sezione B - Furto	Sezione C - Cristalli	Sezione D - Resp. Civ.
Legno, sughero, vimini (oggetti di)	3520	E	A	A	B
Libreria compresi supporti audiovisivi (escluso antiquariato)	4250	D	B	A	A
Macchine per calcolare e scrivere, macchine per ufficio	2410	C	D	A	B
Macchine per cucire e per maglieria	2411	C	C	A	B
Macelleria, polleria	1660	C	C	A	B
Mangimi (escluso foraggio)	1530	E	A	A	B
Massaggiatore (esclusa fisioterapia e trattamenti che richiedono controllo medico)	0072	E	A	A	C*
Marmo, pietre, minerali e graniti	5110	A	A	A	B
Merceria compreso abbigliamento	6870	E	D	A	A
Merceria senza abbigliamento	6872	D	C	A	A
Metalli (esclusi: acciai, alluminio, bronzo, ottone, piombo, rame e stagno)	2130	A	A	A	B
Metalli: acciai, alluminio, bronzo, ottone, piombo, rame e stagno	2132	A	C	A	B
Miele e prodotti apiari	1412	C	B	A	B
Mobili in legno (escluso antiquariato)	3410	E	B	A	B
Mobili metallici, casseforti, armadi forti, serrature	2630	C	B	A	B
Ortofrutticoli, frutta e verdura fresca (in fabbricato in muratura conforme definizione - esclusi chioschi)	1181	D	B	A	B
Ottica, articoli e strumenti ottici	2435	E	D	A	B
Palestra - Palestra anche con piscina coperta	2213	A	B	A	-
Panetteria con forno	1352	D	B	A	C
Panetteria senza forno	1260	C	B	A	B
Pasta alimentare, pasta fresca	1230	C	B	A	B
Pelletteria, articoli in cuoio, selleria, valigeria	4345	D	D	A	A
Pellicceria (solo vendita)	6880	E	-	B	A
Pescheria	1480	C	B	A	B

Elenco attività

Voci Merceologiche	Codice	Categorie di rischio			
		Sezione A - Incendio	Sezione B - Furto	Sezione C - Cristalli	Sezione D - Resp. Civ.
Pizzeria, pizzeria con ristorante, fast-food, friggitoria, gastronomia, rosticceria, tavola calda	1860	E	C	A	C*
Prodotti chimico farmaceutici, specialità medicinali (esclusi stupefacenti)	7970	E	D	A	C
Prodotti per l'agricoltura, sementi	7420	E	C	A	B
Profumeria	7520	E	C	A	A
Prosciutti e salumi	1440	E	C	A	B
Ristorante, trattoria	1880	D	C	A	C*
Salumeria	1445	E	C	A	B
Sartoria su misura, modisteria	6815	E	D	A	A
Serramenti in legno e plastica, palchetti per pavimenti	3210	E	A	A	B
Serramenti in metallo	2210	B	A	A	B
Stoffe e tessuti per arredamento	6610	D	C	A	A
Stoffe, tessuti e velluti per abbigliamento	6600	D	D	A	A
Strumenti musicali	2715	E	C	A	B
Supermercato alimentare e prodotti per la casa	9130	E	C	B	B
Tabaccheria, privativa, articoli per fumatori (esclusi preziosi)	1870	E	D	B	A
Tappeti e arazzi	6790	E	C	A	A
Venditore ambulante	9990	-	-	-	B
Altre attività commerciali diverse da quelle elencate	9999	R.D.	R.D.	R.D.	R.D.

Legenda:

* Attività a cui si può estendere la garanzia di Responsabilità civile COSE PORTATE DAI CLIENTI (E4);

\- Sezioni di garanzia non prestabili;

R.D. Rischio riservato al Dipartimento.

Articoli di legge

1325 C.C. — **Indicazioni dei requisiti del contratto**

I requisiti del contratto sono:
1) l'accordo delle parti (1326 e seguenti; 1427);
2) la causa (1343 e seguenti; 1895);
3) l'oggetto (1346 e seguenti);
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).

1341 C.C. — **Condizioni generali di contratto**

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

1342 C.C. — **Contratto concluso mediante moduli o formulari**

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

1418 C.C. — **Cause di nullità del contratto**

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).

1891 C.C. — **Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

1892 C.C. — **Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

1893 C.C. — **Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

1894 C.C. — **Assicurazione in nome o per conto di terzi**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

1897 C.C. — **Diminuzione del rischio**

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

1898 C.C. — **Aggravamento del rischio**

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

1901 C.C. — **Mancato pagamento del premio**

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)

1907 C.C. — **Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

1910 C.C. — **Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

1913 C.C. — **Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)

1914 C.C. — **Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (...)

1915 C.C. — **Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Articoli di legge

1916 C.C. **Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

1917 C.C. **Assicurazione della responsabilità civile**

(...) Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato , le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (...)

2049 C.C. **Responsabilità dei padroni e dei committenti**

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

2094 C.C. **Prestatore di lavoro subordinato**

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

2359 C.C. **Società controllate e società collegate**

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

D.Lgs. 206/2005 art. 3 **Definizioni**

Ai fini del presente codice ("Codice del consumo") si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (...)

D.Lgs. 206/2005 art. 33 **Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore** (...)

g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (...)
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (...)

583 C.P. **Circostanze aggravanti** (lesioni gravi e gravissime)

La lesione è grave e si applica la reclusione da 3 a 7 anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da 6 a 12 anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
5) l'aborto della persona offesa.

624 C.P. **Furto**

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).

624 bis C.P. **Furto in abitazione e furto con strappo**

(...).Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (...).

628 C.P. **Rapina**

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia s'impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (...).

Mod. 9045 - Informativa sulla "Privacy"

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative[1]

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di Contraente/ Assicurato la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge[2], e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti[3]) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno comunicati[4].

Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate[5] il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"[6], in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l'opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.

Finalità di utilizzo dei dati personali

Se lei acconsentirà, saremo in grado di:

- compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta:
- realizzare ricerche di mercato;

---

1 La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

2 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

3 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

4 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società,(controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile consultando il sito internet **www.axa.it**

5 Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.

6 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, inbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) sostituito dal 1/1/2013 dall'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; nonché altri soggetti, quali: UIF (Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia); UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell'informativa oppure consultando il sito internet **www.axa.it**

- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse.

Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di:

- Società che appartengono al Gruppo AXA
- società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione.

I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Chi sono i soggetti coinvolti

Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti svolgono la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

C) Modalità d'uso dei suoi dati personali e suoi diritti

Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell'ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali "responsabili" o "incaricati" del trattamento. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito Internet: **www.axa.it.**

Modalità di uso dei suoi dati personali

I suoi dati personali sono trattati[7] da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per ì suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestione[8]; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

I suoi diritti

Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento[9].

Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi a **AXA Assicurazioni S.p.A. – Corso Como, 17 - 20154 - Milano (MI)**
e-mail: **centrocompetenzaprivacy@axa.it**

---

7 Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett, a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

8 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa.

9 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L'art. 7 *(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)* prevede che:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
   a) dell'origine dei dati personali;
   b) delle finalità e modalità del trattamento;
   c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
   d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
   e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
   a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
   b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
   c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
   a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
   b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

www.axa.it

Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 31 ottobre 2014.

Mod. **2122** – ed. novembre 2010 – stampa 11/2014 – CAL

AXA Assicurazioni S.p.A.
Corso Como, 17
20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841
n. R.E.A. 1576311
C. F. e P. I.V.A. n. 00902170018

ridefiniamo / gli standard